

## CAPITOLO 8

# IL PAGAMENTO UNICO E GLI ALTRI REGIMI DI AIUTO NELLA RIFORMA FISCHLER

### 8.1 Introduzione

La riforma Fischler nasce come revisione di metà percorso di Agenda 2000, per verificare l'efficacia delle riforme introdotte nel 1999 e porre in essere eventuali aggiustamenti alle politiche. Nei fatti, il contenuto delle proposte della *mid-term review* (Commissione delle Comunità Europee, 2002) andavano ben oltre la semplice verifica, qualificandosi come una riforma più incisiva della stessa Agenda 2000.

L'approvazione della riforma, dalla comunicazione della Commissione nel luglio 2002 al compromesso di giugno 2003, può dirsi essere stata relativamente veloce, soprattutto considerando la portata delle modifiche proposte: non un semplice aggiustamento di prezzi e pagamenti compensativi, ma una radicale trasformazione degli strumenti utilizzati e della finalità del sostegno.

Alla luce di quelli che erano stati gli esiti delle precedenti riforme e delle opportunità/vincoli che si prospettavano in futuro, la riforma Fischler nasce per rispondere ad alcune esigenze che si possono così riassumere (Commissione delle Comunità Europee, 2002):

- migliorare la competitività dell'agricoltura europea, attraverso la riduzione dei prezzi garantiti nell'UE per avvicinarli ai prezzi mondiali. La riduzione del prezzo di intervento avrebbe avuto il duplice vantaggio di avvicinare i prezzi che si formano sul mercato comunitario a quelli prevalenti sui mercati mondiali e di permettere agli agricoltori europei di competere senza ricorrere all'uso dei sussidi alle esportazioni;
- promuovere una agricoltura sostenibile ed orientata al mercato, sganciando il sostegno alle aziende dalla produzione e condizionando gli aiuti al rispetto di standard minimi ambientali, di qualità alimentare, di salubrità dei prodotti agricoli, di benessere degli animali, di gestione dei terreni agricoli;
- rafforzare lo sviluppo rurale, in termini finanziari, trasferendo risorse dal primo al secondo pilastro della PAC attraverso la modulazione, e ampliando il set delle misure di accompagnamento potenzialmente finanziabili nell'ambito del secondo pilastro.

Disaccoppiamento, modulazione e condizionalità sono, dunque, i tre cardini attorno ai quali ruota la riforma Fischler. La PAC post-riforma è rappresentata da un sostegno in larghissima parte disaccoppiato, destinato ai beneficiari storici della PAC, legato al possesso della terra e vincolato al rispetto dei criteri imposti dalla condizionalità.

Un altro punto qualificante della riforma Fischler è l'ampio ruolo ritagliato per gli Stati membri, chiamati ad operare una serie di scelte per adattare la PAC alle specifiche realtà territoriali. La flessibilità di attuazione della nuova PAC permette a ciascun paese di adattare la politica agricola agli obiettivi interni, scegliendo gli strumenti più adatti e applicandoli nella maniera più opportuna. Infatti, attraverso un uso coerente delle opzioni a disposizione, quali disaccoppiamento parziale, applicazione regionale forfetaria, pagamenti per specifici tipi di agricoltura (art. 69), gli Stati membri hanno la possibilità di attuare una politica redistributiva tra aree, comparti e specifici tipi di produzione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il successivo capitolo 9 approfondirà il tema dell'applicazione nazionale della riforma Fischler nei paesi dell'UE.

Sulla capacità di sostenibilità finanziaria di questa PAC molto si sta discutendo. Da un lato, la necessità di reperire risorse finanziarie per attuare le strategie di Lisbona e Göteborg (competitività, ricerca, innovazione, sviluppo sostenibile) senza aumentare il contributo a bilancio dei diversi Stati membri ha alimentato il dibattito intorno alle prospettive finanziarie 2007-2013 (cfr. capitolo 7). In un contesto di risorse scarso è normale che ad essere prese di mira siano le politiche più costose, e quindi la PAC. Dall'altro, al di là delle questioni finanziarie, molto si discute sulla reale portata innovativa di questa PAC e su quanto essa sia in grado di soddisfare le esigenze di consumatori, contribuenti e della società in generale (Giacomini, 2005). In altre parole, fermo restando le risorse attribuite al funzionamento della PAC, essa è veramente in grado di indirizzare tali risorse verso un'agricoltura sostenibile, orientata al mercato, che abbia a cuore la qualità degli alimenti, la loro salubrità, la cura del paesaggio, la tutela del territorio, il benessere degli animali?

La condizionalità e i premi previsti per i tipi specifici di agricoltura (quelli previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003) vanno teoricamente in questa direzione. Tuttavia, molto dipende da quanto stringenti siano i vincoli posti alla loro applicazione. Il primo anno di attuazione della riforma ha purtroppo evidenziato come in alcuni paesi, tra i quali l'Italia, la scelta degli strumenti e dei criteri applicativi della PAC siano stati dettati dalla volontà di non modificare lo status quo, sia in termini di distribuzione del sostegno che di vincoli posti all'attività produttiva (Picchi, 2005). Una tale scelta riduttiva, se nell'immediato avvantaggia gli agricoltori (perché non li assoggetta ad ulteriori obblighi rispetto a prima) nel medio periodo potrebbe ritorcersi contro gli stessi se non dovesse chiaramente emergere il beneficio ricavato dalla collettività in cambio di questo sostegno. D'altra parte, è evidente che il disaccoppiamento ha trasformato il "vecchio" sostegno accoppiato alla produzione in una rendita pura, almeno per la parte non legata all'attività agricola (Sotte, 2005b e 2005c). Per mantenerlo nel tempo occorre che tale sostegno sia legittimato attraverso il suo *condizionamento* ad obiettivi di valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura. Occorre, cioè, che sia chiaramente percepito che il sostegno viene fornito agli agricoltori non in quanto percettori storici di aiuti (che potrebbe essere un criterio, non forse il migliore, per selezionare i beneficiari) ma a fronte di comportamenti "virtuosi" per i quali la società è disposta a pagare.

Sul futuro della PAC inciderà quindi la capacità di questa politica di coagulare un forte consenso attorno a sé, consenso a cui potrà legittimamente aspirare solo se il sostegno elargito sarà giustificato, ossia efficacemente condizionato al rispetto di tutta una serie di norme ambientali, di sicurezza alimentare, di salute e benessere degli animali.

D'altronde, la minaccia di una drastica riduzione delle risorse finanziarie è diventata una concreta possibilità alla luce del recente accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, in base al quale si invita la Commissione a intraprendere una piena e ampia revisione di tutte le spese comunitarie, compresa la PAC, al fine di presentare un rapporto al Consiglio nel 2008/09<sup>2</sup>. Di per sé, revisione non vuol sottintendere necessariamente un'ulteriore riforma ma, a questo proposito, oltre alla significativa esperienza di Agenda 2000, vanno tenuti in conto altri due aspetti cruciali: l'andamento del negoziato sulle prospettive finanziarie, arenatosi anche sull'entità delle spese PAC, e l'accordo dell'ultima ora sul proseguimento dei negoziati multilaterali in seno all'OMC<sup>3</sup>, che ha stabilito di eliminare le esportazioni sussidiate entro il 2013. Tutto ciò lascia pochi dubbi sul fatto che la PAC sarà assoggettata ad un'ulteriore riforma dopo tale data, con relativa riduzione delle

---

2 *Sulle prospettive finanziarie si è giunti ad un accordo il 16 dicembre 2005. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 7 di questo Rapporto interamente dedicato a questo tema.*

3 *Per un approfondimento sul negoziato multilaterale e sulle conclusioni della VI Conferenza ministeriale tenutasi a Hong Kong dal 15 al 18 dicembre 2005 si veda il capitolo 2 di questo Rapporto.*

risorse finanziarie. Occorre dunque che l'agricoltura europea, soprattutto quella più assistita, approfitti del tempo e del denaro ancora a disposizione per imprimere un cambiamento di rotta verso un'attività produttiva realmente competitiva ed efficiente che giustifichi il sostegno a cui ha ancora diritto come una contropartita per l'impegno in termini di qualità e salubrità degli alimenti e rispetto e tutela dell'ambiente e degli allevamenti. Per quelle aziende per le quali le caratteristiche fisiche del territorio, le condizioni strutturali o la presenza di altre strozzature rappresentano un freno al loro sviluppo economico dovrebbe essere assicurato un adeguato e prioritario accesso ai fondi per lo sviluppo rurale, laddove il mantenimento di queste aziende e delle loro attività rappresenti un elemento cruciale per il mantenimento e lo sviluppo delle aree rurali nelle quali sono insite. Sviluppo rurale, dunque, inteso non come sostegno di aziende in agonia ma come un contenitore dove trovare soluzioni adeguate a problemi di carattere socio-economico-strutturale.

## **8.2 Il regime di pagamento unico**

### **8.2.1 Condizioni di ammissibilità**

Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 al Titolo III disciplina il *regime di pagamento unico* (RPU) che può essere definito come il contenitore nel quale vengono travasati la maggior parte degli aiuti diretti erogati prima della riforma (tab. 8.1). Oltre a cambiare la collocazione formale di tali aiuti – dalle singole OCM al regolamento orizzontale n. 1782/2003 –, cambia anche la loro disciplina – da aiuto specifico per prodotto a componente del pagamento unico aziendale soggetto alla normativa prevista per questa modalità – e, soprattutto, la loro finalità. I pagamenti diretti, infatti, perdono la loro funzione di sostegno alla produzione per entrare a far parte del reddito dei percettori senza più alcun rapporto diretto con la produzione per la quale sono stati ottenuti in passato.

I beneficiari del RPU sono i produttori storici, cioè coloro che hanno ricevuto aiuti diretti a titolo di almeno una delle OCM individuate nell'Allegato VI nel triennio di riferimento 2000-2002<sup>4</sup>.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che interessano l'intero periodo di riferimento, la media può essere calcolata rispetto al triennio 1997-1999<sup>5</sup>. È assimilata alle circostanze eccezionali l'adesione a impegni agroambientali a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999. Le circostanze eccezionali si applicano anche ai coltivatori di luppolo che, nel corso dello stesso periodo, erano soggetti a un impegno di estirpazione in virtù del Regolamento (CE) n. 1098/98, nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 2075/92. Nel caso in cui gli impegni riguardino sia il 2000-2002 che il 1997-1999 saranno gli Stati membri a stabilire un importo di riferimento secondo criteri oggettivi e in modo da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Infine, nel caso di un agricoltore che abbia iniziato un'attività agricola durante il periodo di riferimento<sup>6</sup>, la media degli aiuti storici viene calcolata sui pagamenti che ha percepito nell'anno o negli anni civili durante i quali ha svolto la propria attività (1 o 2 anni).

---

4 Per gli aiuti derivanti dall'OCM olio d'oliva si è deciso di utilizzare un periodo di riferimento quadriennale (1999/2000-2002/2003) per tenere conto dell'alternanza produttiva caratteristica di questa produzione. Inoltre, a seguito della recente riforma dell'OCM zucchero, beneficiano del pagamento unico gli agricoltori che hanno beneficiato del sostegno di mercato per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel periodo rappresentativo. Tale periodo è scelto dagli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006 e può differire tra i prodotti. In ogni caso il periodo rappresentativo decorre dalla campagna 2000/01 (per i NSM 2004/05) fino alla campagna 2006/07 (punto K dell'Allegato VII al Regolamento (CE) n. 1782/2003, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 319/2006).

5 Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria l'importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina al periodo rappresentativo (cfr. nota precedente).

6 È definito "agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento" una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola, nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola (Regolamento (CE) n. 795/2004).

**Tab. 8.1 - Pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico a partire dal 1° gennaio 2005**

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Artt. 2, 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1251/1999	Aiuto per superficie, compresi gli aiuti per il <i>set aside</i> , pagamenti per i foraggi insilati, importi supplementari concessi nelle zone a Nord del 62° parallelo <sup>(1)</sup> , il pagamento supplementare e l'aiuto specifico per il grano duro
Patate da fecola	Art. 8, par. 2, del Reg. (CE) n. 1766/92	Indennità per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola
Legumi da granella	Art. 1 del Reg. (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Riso	Art. 6 del Reg. (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Sementi <sup>(1)</sup>	Art. 3 del Reg. (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Carni bovine	Artt. 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 del Reg. (CE) n. 1254/1999	Premio speciale bovini, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purchè cofinanziato), premio all'abbattimento, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Latte e prod. lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7 del Reg. (CE) n. 1782/2003	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari <sup>(2)</sup>
Carni ovine e caprine	Art. 5 Reg. (CE) n. 2467/98. Art. 1 del Reg. (CEE) n. 1323/90. Artt. 4 e 5, art. 11 par. 1 e par. 2, 1°, 2° e 4° trattino del Reg. (CE) n. 2529/2001	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
POSEIDOM <sup>(1)</sup>	Art. 9, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 1452/2001	Settore: carni bovine
POSEIMA <sup>(1)</sup>	Art. 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 22, paragrafi 2 e 3 del Reg. (CE) n. 1453/2001	Settore: carni bovine
POSEICAN <sup>(1)</sup>	Art. 5, paragrafi 2 e 3, e articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1454/2001	Settore: carni bovine; carni ovine e caprine
Isole del Mar Egeo <sup>(1)</sup>	Art. 6, paragrafi 2 e 3 del Reg. (CE) n. 2019/93	Settore: carni bovine
Foraggi essiccati	Art. 3 del Reg. (CE) n. 603/95	Pagamento per i prodotti trasformati (applicato conformemente all'allegato VII, punto D, del Reg. (CE) n. 1782/2003)
Cotone <sup>(3)</sup>	Paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto di adesione della Grecia	Sostegno mediante il pagamento per il cotone non sgranato
Olio d'oliva <sup>(3)</sup>	Art. 5 del Reg. (CEE) n. 136/66	Aiuto alla produzione
Tabacco <sup>(3)</sup>	Art. 3 del Reg. (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Art. 12 del Reg. (CEE) n. 1696/71	Aiuto alla superficie
	Art. 2 del Reg. (CE) n. 1098/98	Aiuto per la messa a riposo temporanea
Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina <sup>(3)</sup>	Reg. (CE) n. 1260/2001	Sostegno al mercato per i produttori di barbabietole o di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

(1) Salvo in caso di esclusione dal RPU decisa dallo Stato membro (art. 70 del Regolamento (CE) n. 1782/2003)

(2) A partire dal 2007 salvo in caso di anticipo al 2005 o 2006 deciso dallo Stato membro (art. 62 del Regolamento (CE) n. 1782/2003)

(3) A partire dal 1° gennaio 2006

Fonte: Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Regolamento (CE) n. 319/2006, ed elaborazioni INEA

Sono ammessi al regime di pagamento unico anche gli agricoltori che hanno ricevuto l'azienda, o parte di essa, per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni menzionate in precedenza; oppure che abbiano ricevuto un diritto all'aiuto dalla riserva nazionale o per trasferimento (acquisto o affitto).

Vengono poi regolamentati i casi di cambiamento di forma giuridica o della denominazione, di fusioni o di scissioni di aziende intervenuti prima del 31 dicembre dell'anno che precede quello di avvio del RPU, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti per trasferirli dall'agricoltore che gestiva l'azienda in origine al "nuovo" agricoltore.

### **8.2.2 Fissazione dell'importo e diritti all'aiuto**

Ogni agricoltore che accede al RPU è titolare di un *diritto all'aiuto per ettaro* ottenuto dividendo la media dei pagamenti complessivamente percepiti a titolo delle OCM individuate nel periodo di riferimento (il cosiddetto *importo di riferimento*) per il numero medio degli ettari che hanno dato vita a quei pagamenti. Il numero medio di ettari definisce anche il numero totale dei diritti all'aiuto per agricoltore.

Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato in base ad alcuni elementi oggettivi determinati nel periodo di riferimento (cfr. nota 4). Tali elementi sono:

- i quantitativi di barbabietola, canna o cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità alle regole della "vecchia" OCM zucchero (Regolamento (CE) n. 1260/2001);
- i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti (sempre in conformità al Regolamento (CE) n. 1260/2001);
- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola, canna o cicoria destinate alla produzione di zucchero o di inulina e oggetto dei contratti di consegna.

Qualora la somma degli importi così calcolati superi il massimale fissato per ciascuno Stato membro, l'importo per ciascun agricoltore è ridotto proporzionalmente (tab. 8.2).

Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli agricoltori ammissibili al regime ricevono dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro un modulo di domanda contenente tutte le principali informazioni utili alla definizione del numero dei titoli e del valore dei diritti all'aiuto a cui si ha diritto. Per poter accedere al regime occorre che gli agricoltori presentino domanda entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del RPU. Tranne che in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, nessun diritto è attribuito agli agricoltori che non presentano domanda nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, anche se hanno ottenuto i diritti di pagamento dalla riserva nazionale. Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati nella riserva nazionale e possono essere nuovamente assegnati.

Alcuni degli aiuti che confluiscono nel RPU sono stati "adattati", nel senso che è stato rivisto l'importo unitario storico; di altri si è deciso che non tutto l'aiuto diretto confluisse nel pagamento unico ma che una parte continuasse a mantenere il legame con il prodotto attraverso la corresponsione di un aiuto specifico disciplinato ai Titoli IV e IV *bis* del Regolamento (CE) n. 1782/2003 "Altri regimi di aiuto". Di conseguenza, l'importo dei pagamenti complessivamente percepiti dagli agricoltori nel periodo storico di riferimento è stato adattato e calcolato secondo le modalità definite all'Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. In particolare, gli adattamenti di calcolo riguardano<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Per una esemplificazione del calcolo dell'importo di riferimento si rimanda a Frascarelli, 2004.

1. i seminativi (cereali, compreso il frumento duro, i semi oleosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione), per i quali il calcolo dell'aiuto storico è effettuato sulla base di un importo di 63 €/ha, cioè dell'importo *a regime* deciso da Agenda 2000, da usare per tutti e tre gli anni del periodo di riferimento;
2. il riso, per il quale si è deciso un aumento dell'aiuto a superficie, da 52,65 €/t a 177 €/t (da moltiplicare per le rese medie di riferimento di ciascuno Stato membro ), per tenere conto della riduzione del 50% del prezzo di intervento. Parte di questo aiuto, vale a dire 102 €/t, confluisce nel regime di pagamento unico, l'altra parte, 75 €/t, è erogata come aiuto specifico ed esclusa dal RPU;
3. i legumi da granella per i quali tutto l'aiuto per superficie confluisce nel regime di pagamento unico: 181 €/ha per lenticchie e ceci; 175,02 €/ha nel 2000, 176,60 €/ha nel 2001 e 150,52 €/ha nel 2002 per le vecce;
4. il grano duro, per il quale è prevista una riduzione del pagamento supplementare corrisposto nelle zone tradizionali di produzione da 344,5 €/ha a 291 €/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005, a 285 €/ha per il pagamento unico da erogare dal 2006. L'aiuto speciale corrisposto nelle zone semi-tradizionali di produzione viene progressivamente abolito, esso, infatti, passa da 138,9 €/ha a 46 €/ha per il pagamento unico da erogare nel 2005. La riduzione dell'aiuto supplementare corrisposto ai produttori di grano duro viene parzialmente compensata da un aiuto specifico alla qualità di 40 €/ha corrisposto nell'ambito del Titolo IV;
5. le patate destinate alla fabbricazione di fecola, per le quali parte dell'attuale aiuto, per un importo pari a 44,22 €/t di fecola di patata, è incluso nel pagamento unico; la restante parte, 66,32 €/t, è erogato come aiuto specifico;
6. i foraggi essiccati, per i quali la nuova normativa prevede che l'aiuto alla trasformazione della precedente OCM sia equamente distribuito tra produttori e trasformatori, senza distinzione tra foraggi essiccati e foraggi disidratati. La quota di competenza degli agricoltori (33 €/t) rientra integralmente nel regime di pagamento unico;
7. gli aiuti regionali, per i quali è previsto un aumento da 19 a 24 €/t dell'aiuto supplementare corrisposto ai produttori di seminativi in Finlandia e nelle regioni svedesi a nord del 62° parallelo (e zone limitrofe), che viene integralmente incluso nel regime di pagamento unico;
8. il cotone, per il quale l'ammontare complessivo del sostegno attualmente concesso sotto forma di aiuto alla produzione pagato alle imprese di sgranatura viene in parte fatto confluire nel regime di pagamento unico, in parte va a costituire un nuovo aiuto alla produzione, erogato sotto forma di aiuto per superficie, e in parte sarà trasferito allo sviluppo rurale. Per il calcolo dell'importo di riferimento si tiene conto di un aiuto pari a 966 €/ha per la Grecia, 1.509 €/ha per la Spagna e a 1.202 €/ha per il Portogallo;
9. il tabacco, per il quale si prevede che gli Stati membri facciano confluire nel regime di pagamento unico almeno il 40% degli aiuti storici mediamente concessi nel periodo di riferimento. La restante percentuale viene utilizzata per concedere un aiuto ad ettaro ai produttori di tabacco limitatamente alle campagne 2006-2009. A partire dal 2010, il 50% della media dell'aiuto storico maturato nel periodo di riferimento confluirà nel regime di pagamento unico e il restante 50% andrà a favore della misure di sviluppo rurale;
10. l'olio d'oliva, per il quale l'ammontare complessivo del sostegno attualmente concesso sotto forma di aiuto alla produzione confluisce in parte nel regime di pagamento unico (minimo 60%). La restante parte va a costituire una dotazione nazionale per la concessione di un aiuto

ad ettaro quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore ambientale e sociale;

11. il luppolo, per il quale il calcolo dell'ammontare storico di riferimento è effettuato sulla base di un aiuto di 480 €/ha;
12. il latte, per il quale è previsto che i premi base e i pagamenti supplementari introdotti dalla riforma Fischler (si veda più avanti il paragrafo 8.4.1) saranno integrati nel pagamento unico dal 2007, con possibilità per gli Stati membri di anticiparne l'inclusione al 2005 o 2006. I beneficiari del regime di pagamento unico saranno coloro che hanno ricevuto aiuti diretti nel 2007 (o 2005 o 2006). Vale la pena sottolineare a questo proposito come nel caso dei prodotti lattiero-caseari il periodo di riferimento per il calcolo dell'importo di riferimento non è "storico", cioè legato agli aiuti ottenuti in passato (in questo caso inesistenti), ma, per forza di cose, è legato ad un periodo successivo, con prevedibili conseguenze negative sulla movimentazione delle quote latte a cui sono legati gli aiuti diretti introdotti dal 2004<sup>8</sup>.
13. lo zucchero, per il quale la riforma della relativa OCM (cfr. capitolo 14) ha introdotto dei pagamenti diretti legati agli ettari coltivati e ai quantitativi di barbabietola da zucchero, canna da zucchero o cicoria oggetto di contratti di consegna e ai quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti, conformemente al Regolamento (CE) n. 1260/2001, nell'arco di un periodo di tempo rappresentativo. L'aiuto è integrato nel pagamento unico dal 2006, con possibilità per gli Stati membri di posticiparne l'inclusione al 2007. Negli Stati membri che hanno concesso gli aiuti alla ristrutturazione prevista dalla nuova OCM per il 50% almeno della quota di zucchero i produttori di barbabietola e canna da zucchero godono di un aiuto diretto, escluso dal pagamento unico, per un periodo massimo di cinque anni.

Elemento essenziale nel calcolo dei diritti all'aiuto è l'individuazione degli ettari che hanno dato vita ai pagamenti diretti, il cui valore medio nel triennio di riferimento rappresenta il denominatore con il quale dividere l'importo di riferimento (per addivenire al valore unitario di ciascun diritto) e determina il numero dei titoli a cui ciascun beneficiario ha diritto. Nel computo degli ettari che hanno dato vita agli aiuti diretti vanno inclusi:

- il numero di ettari che durante il periodo di riferimento ha fruito degli aiuti per fecola di patate, foraggi essiccati, sementi, oliveti e tabacco calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (punti B, D, F, H e I)<sup>9</sup>. Per la barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria il riferimento è al punto K del suddetto regolamento (così come modificato dal Regolamento (CE) n. 319/2006)<sup>10</sup>
- l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento. Per essa si intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

Non sono considerate superfici foraggere:

- fabbricati, boschi, stagni e sentieri;

---

<sup>8</sup> Il capitolo 10 più avanti chiarisce la portata di tale scelta sul mercato dell'affitto delle quote latte in Italia.

<sup>9</sup> Per gli oliveti, il numero di ettari da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto ("ettaro SIG olivo") è calcolato sulla base del metodo comune indicato nell'Allegato XXIV del Regolamento (CE) n. 1973/2004 (così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2182/2005). Tale metodo «si basa su un algoritmo che determina la superficie olivicola a partire dalla posizione degli alberi ammissibili attraverso un procedimento automatico basato sul Sistema di informazione geografica (SIG)». Il calcolo separato di "ettaro SIG olivo" nasce dalla necessità di trasformare l'aiuto alla quantità prodotta di olio d'oliva, vigente prima della riforma Fischler, in un aiuto commisurabile al numero di ettari olivetati.

<sup>10</sup> Ciascuno Stato membro determina il numero di ettari in proporzione all'importo di riferimento calcolato e in base al numero di ettari di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e di cicoria dichiarati dagli agricoltori nel periodo di riferimento rappresentativo.

- le superfici adibite ad altre colture ammissibili al sostegno comunitario o a colture permanenti o a orticole;
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno a favore di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o poste a set aside.

**Tab. 8.2 - Massimali per gli importi relativi allo zucchero da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori ('000 euro)**

Stato membro	2006	2007	2008	2009 e successivi
Belgio	48.594	62.454	76.315	83.729
Repubblica Ceca	27.851	34.319	40.786	44.245
Danimarca	19.314	25.296	31.278	34.478
Germania	154.799	203.380	251.960	277.946
Grecia	17.941	22.455	26.969	29.384
Spagna	60.272	74.447	88.621	96.203
Francia	151.163	198.075	244.987	270.081
Ungheria	25.435	31.146	36.857	39.912
Irlanda	11.259	14.092	16.925	18.441
Italia	79.862	102.006	124.149	135.994
Lettonia	4.219	5.164	6.110	6.616
Lituania	6.547	8.012	9.476	10.260
Paesi Bassi	42.032	54.648	67.265	74.013
Austria	18.931	24.438	29.945	32.891
Polonia	99.135	122.906	146.677	159.392
Portogallo	3.940	4.931	5.922	6.452
Slovacchia	11.813	14.762	17.712	19.289
Slovenia	2.993	3.746	4.500	4.902
Finlandia	8.255	10.332	12.409	13.520
Svezia	20.809	26.045	31.281	34.082
Regno Unito	64.340	80.528	96.717	105.376

Fonte: Regolamento (CE) n. 319/2006

Per poter ricevere il pagamento dell'importo fissato ogni agricoltore deve abbinare ad un diritto all'aiuto un ettaro di superficie ammissibile. Per *ettaro ammissibile* si intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi<sup>11</sup> o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti<sup>12</sup>, a colture forestali o ad usi non agricoli. Rientrano tra le superfici ammissibili le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, le superfici olivicole esistenti al 1° maggio 1998<sup>13</sup>, o gli oliveti di sostituzione di impianti preesistenti, o i nuovi impianti realizzati nell'ambito di programmi autorizzati dalla Commissione e registrati in un sistema di informazione geografica.

11 Per seminativi si intendono i terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.

12 Le superfici coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), *Miscanthus sinensis* (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51) e *Phalaris arundacea* (fettuccia d'acqua) (codice NC ex 1214 90 90), anche se classificate come colture permanenti, vengono considerate ettari ammissibili:

- se coltivate a tali prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005;
- se coltivate a tali prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.

13 Per Cipro e Malta la data è il 31 dicembre 2001.



**Tab. 8.3 - Alcune definizioni di “superficie” contenute nei regolamenti della riforma Fischler**

Superficie agricola	Art. 2 Reg. (CE) n. 795/2005	L'intera superficie occupata da seminativi, colture permanenti e pascoli permanenti. Serve per fissare i titoli il primo anno di applicazione del RPU (occorre averne a disposizione almeno 0,3 ettari)
Superficie che ha dato vita ai pagamenti diretti	Art. 43 Reg. (CE) n. 1782/2003	Serve a calcolare il valore dei titoli e ne determina il numero a cui ciascun beneficiario ha diritto
Superficie ammissibile	Art. 44 Reg. (CE) n. 1782/2003	È la superficie agricola dell'azienda investita a colture annuali o a pascolo permanente, escluse quelle destinate a colture permanenti – tranne gli oliveti che accedono al RPU e il loppolo – colture forestali o a usi non agricoli
Superficie abbinata al diritto all'aiuto	Art. 51 Reg. (CE) n. 1782/2003	È una parte della superficie ammissibile. L'abbinamento serve ad ottenere il pagamento dell'importo fissato nel titolo. Non ci si può fare ortofrutta, patate e colture permanenti (diverse dagli oliveti che accedono al RPU)

Fonte: elaborazioni INEA

L'agricoltore dichiara annualmente quali sono le parcelle agricole degli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tali parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere nell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al RPU<sup>14</sup>.

Per la fissazione definitiva dei titoli è necessario possedere al momento della presentazione della domanda almeno 0,3 ettari di terreno agricolo (anche un vigneto)<sup>15</sup>. Per poter successivamente utilizzare i titoli (cioè per ottenere il pagamento dell'importo corrispondente) occorre abbinare ad essi un corrispondente numero di ettari ammissibili a disposizione da almeno dieci mesi. Gli agricoltori che non presentano domanda di pagamento unico nel primo anno di applicazione del regime perdono i loro diritti all'aiuto.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo all'interno dello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in questo caso i diritti possono essere utilizzati solo all'interno dello Stato membro nel quale sono stati fissati. La vendita dei diritti, o qualsiasi altra forma di trasferimento definitivo, può avvenire con o senza l'accompagnamento della terra; l'affitto, o altra forma di cessione temporanea, deve essere obbligatoriamente accompagnato dal trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato almeno l'80% di essi per almeno un anno civile<sup>16</sup>, oppure dopo aver volontariamente ceduto alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del RPU.

Uno Stato membro può decidere di limitare il trasferimento o l'utilizzazione dei titoli nella stessa regione. La limitazione può riguardare anche solo i diritti di ritiro.

<sup>14</sup> Spetta agli Stati membri fissare la data da cui decorre il periodo di 10 mesi, che deve essere compresa tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno successivo. Volendo, gli Stati membri possono lasciare agli agricoltori la facoltà di scegliere una data all'interno del periodo fissato.

<sup>15</sup> È bene sottolineare che non si parla di superficie ammissibile ma di superficie agricola.

<sup>16</sup> Abbinando, cioè, un ettaro ammissibile ad un diritto, in modo da vedere riconosciuto il diritto al pagamento dell'importo fissato.

### 8.2.3 Diritti “speciali”

Accanto ai titoli “ordinari” si ritrovano due categorie di diritti “speciali”: quelli sottoposti a condizioni particolari, tra i quali si distinguono i titoli da soccida, e i diritti di ritiro.

I *diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari* spettano ai produttori zootecnici percettori di premi a capo per i quali non era necessario dichiarare le superfici coltivate e, di conseguenza, non possiedono necessariamente una superficie di riferimento. I premi a capo per i quali sono attivati i titoli speciali sono:

- il premio di destagionalizzazione (carni bovine);
- il premio all’abbattimento (carni bovine);
- il premio speciale per i bovini maschi, a condizione che l’agricoltore sia esentato dall’applicazione del coefficiente di densità di carico a norma dell’art. 12, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1254/1999<sup>17</sup>, né chieda di beneficiare del pagamento per l’estensivizzazione;
- il premio alla vacca nutrice e i relativi pagamenti supplementari (sottoposti alle stesse condizioni del premio speciale);
- il premio per gli ovicaprini e relativi supplementi concessi nelle aree svantaggiate;
- il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari erogati (al 2007).

Nel caso in cui l’agricoltore non possieda ettari di riferimento, i “diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari” sono calcolati per ogni 5.000 euro (o frazione) fino alla concorrenza dell’importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti concessi nel triennio di riferimento; nel caso in cui l’agricoltore interessato disponga di una superficie di riferimento ma il diritto all’aiuto per ettaro risulti superiore ai 5.000 euro, vengono assegnati titoli ordinari di 5.000 euro per quanti sono gli ettari di riferimento e titoli speciali di taglio massimo di 5.000 euro per l’importo di riferimento residuo. Gli agricoltori che dispongono di “diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari” sono derogati dallo Stato membro all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei diritti, purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in UBA (unità di bestiame adulto)<sup>18</sup>. Nel caso di trasferimento di questi diritti all’aiuto speciali il cessionario mantiene il beneficio della deroga solo se sono trasferiti tutti i diritti speciali. I diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari non sono soggetti a modifiche. Il cambiamento da titolo speciale in titolo ordinario può avvenire solo in sede di presentazione della domanda di fissazione dei titoli.

Per quel che riguarda l’inclusione dei premi e dei supplementi per i prodotti lattiero-caseari nel RPU, il valore unitario di ciascun diritto posseduto da un agricoltore nel 2007 è maggiorato di un importo supplementare ottenuto dividendo l’importo degli aiuti che i produttori di latte ricevono al 2007 per il numero di diritti posseduto in quell’anno, esclusi i diritti di ritiro dalla produzione. Nel caso in cui l’agricoltore non possieda alcun diritto, l’aiuto si calcola dividendo l’importo dei premi e dei supplementi per i prodotti lattiero-caseari per il numero di ettari ammissibili in quell’anno. Nel caso in cui l’agricoltore non possieda superficie di riferimento o ne possieda in misura insufficiente si applicano le disposizioni relative ai “diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari”. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui uno Stato membro

---

<sup>17</sup> A norma di tale articolo un produttore è esentato dall’applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell’azienda da prendere in considerazione per determinare tale coefficiente sia superiore a 15 UBA.

<sup>18</sup> Tali titoli non devono neanche obbedire alla disposizione riguardante la superficie minima di 0,3 ha per fissare il titolo perché sono invece sottoposti a vincoli riguardanti il mantenimento degli UBA.

decida di anticipare l'inclusione dei pagamenti per il latte al 2006. Qualora, invece, gli Stati membri anticipino l'inclusione dei pagamenti per il latte al 2005,

- a) nel caso in cui il produttore di latte abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:
  - se possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, i diritti all'aiuto sono calcolati in modo "ordinario" in base alla totalità degli ettari, compresa la superficie foraggera, che hanno dato diritto ai pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento;
  - se non possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, riceve "diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari";
- b) nel caso in cui il produttore di latte non abbia ricevuto altri pagamenti diretti:
  - se possiede ettari, i diritti all'aiuto sono calcolati dividendo i premi e i supplementi per il numero di ettari che possiede al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico (2005);
  - se non possiede ettari, riceve "diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari".

Fanno parte dei diritti speciali, come ulteriore categoria dei diritti all'aiuto sottoposti a condizione particolare, i *diritti speciali da soccida* derivanti dai premi alla macellazione dell'OCM carni bovine. Si tratta di una tipologia di titolo che deriva dall'applicazione nella normativa italiana della soccida, un tipo di contratto che codifica i rapporti tra il soccidante (proprietario dei capi) e il soccidario (che detiene e alleva i capi). Poiché la riforma Fischler attribuisce il diritto a chi ha presentato domanda di aiuto negli anni di riferimento, ci si è posto il problema, non ancora risolto, dell'utilizzo annuale e del trasferimento dei diritti al pagamento unico generati dai contratti di soccida<sup>19</sup>.

I *diritti di ritiro* rappresentano l'altra categoria dei diritti speciali. Infatti, il nuovo regolamento mantiene inalterato l'obbligo di *set aside* a carico degli agricoltori che nel triennio di riferimento erano assoggettati a tale impegno nell'ambito dell'OCM seminativi (i cosiddetti "grandi produttori" o produttori professionali). Tali agricoltori ricevono un *diritto di ritiro* (calcolato dividendo l'importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati) a cui, per poter ricevere il pagamento, deve corrispondere un *ettaro ammissibile al diritto di ritiro* che deve essere sottratto dalla produzione<sup>20</sup>. Il numero medio di ettari ritirati definisce il numero totale dei diritti di ritiro. Per ettaro ammissibile al diritto di ritiro si intende una superficie agricola aziendale dedicata a colture annuali, escluse le superfici destinate alle colture permanenti (con le eccezioni relative all'olivo che risponde ai requisiti per rientrare nel pagamento unico e al luppolo), foreste, pascoli permanenti e attività non agricole.

Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri devono applicare tutte le misure per garantire che le superfici ritirate dalla produzione siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto nel rispetto dei criteri stabiliti nell'ambito della condizionalità. Le superfici ritirate possono essere sottoposte a rotazione; esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali. Rimane escluso dall'obbligo di ritiro dalla produzione, oltre a chi nel periodo di riferimento non era assoggettato a tale obbligo (i cosiddetti "piccoli produttori"), anche l'agricoltore che conduce l'insieme della sua azienda, per la totalità della produzione, nel rispetto del metodo di produzione

---

<sup>19</sup> Per maggiori chiarimenti si veda il capitolo 10 più avanti.

<sup>20</sup> Gli importi del pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione e le superfici corrispondenti non sono inclusi nella determinazione dei diritti all'aiuto ordinari.

biologica e chi utilizza le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente al consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci<sup>21</sup>.

#### 8.2.4 L'uso del suolo

Le superfici per le quali viene fatto valere il diritto all'aiuto, cioè gli ettari di superficie ammissibile abbinati a ciascun diritto, possono essere utilizzate per qualsiasi attività agricola, tranne che per:

- 1) colture permanenti, cioè colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo le definizioni di cui all'Allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture.

Sono dunque da considerarsi colture permanenti:

- a) frutteti e piantagioni di bacche:
    - frutta fresca e bacche della specie da climi temperati,
    - frutta fresca e bacche della specie di origine subtropicale (ad esempio, anona, ananas, avocado, banana, fico d'India, litchi, papaia, mango, guaiava, granadiglia),
    - frutta a guscio (ad esempio, noci, nocciole, mandorle, castagne);
  - b) agrumeti;
  - c) oliveti (per la produzione di olive da tavola e per la produzione di olive da olio);
  - d) vigneti (per la produzione di vini di qualità, di altri vini, di uva da tavola, di uva passa);
- 2) la produzione di ortofrutta fresca quale quella elencata all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2200/96;
  - 3) la produzione dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2201/96 (ortofrutta trasformata);
  - 4) le colture pluriennali e i vivai di tali colture, inizialmente considerate ammissibili all'abbinamento ma poi escluse in quanto classificate come ortofrutticoli:

Codice NC	Designazione delle merci
0709 10 00	Carciofi
0709 20 00	Asparagi
0709 90 90	Rabarbaro
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone
0810 30	Ribes nero, a grappoli e uva spina
0810 40	Mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium

- 5) la coltura di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate.

Fanno eccezione a queste restrizioni, e dunque possono essere coltivati sulle superfici abbinate al diritto all'aiuto:

<sup>21</sup> Le superfici destinate alle colture energetiche per le quali è prevista la concessione di un aiuto specifico (cfr. paragrafo 8.4.1) non possono essere considerate come superfici ritirate dalla produzione.

- i) i pascoli permanenti, cioè terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione<sup>22</sup>;
- ii) il luppolo;
- iii) gli oliveti piantati prima del 1° maggio 1998<sup>23</sup> o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivo effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografico.

Gli Stati membri possono consentire la coltivazione di prodotti secondari (ortofrutta) sugli ettari ammessi all'aiuto per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto. Tale data può essere modificata su richiesta di uno Stato membro per le regioni in cui i cereali sono raccolti prima per motivi climatici<sup>24</sup>.

Sulla rimanente superficie ammissibile l'agricoltore può svolgere qualunque attività agricola, nel rispetto delle norme fissate nell'ambito dei regimi di sostegno di riferimento e dei limiti imposti dalla eventuale presenza di divieto di nuovi impianti.

L'agricoltore beneficiario di aiuti può anche decidere di non produrre; egli ha comunque diritto a ricevere integralmente il pagamento unico, purché rispetti su tutta la superficie aziendale i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali fissati nell'ambito della condizionalità<sup>25</sup>.

### 8.2.5 Massimale e riserva nazionale

Al fine di stabilizzare la spesa su quanto storicamente maturato, per ciascuno Stato membro è fissato un *massimale nazionale* all'ammontare di sostegno a cui ha diritto (tab. 8.4). Esso è determinato sulla base della media degli aiuti storici da ciascuno Stato ricevuto negli anni di riferimento per le OCM considerate, con gli opportuni adeguamenti indicati nell'Allegato VII. Nel caso in cui la somma degli importi di riferimento superi il massimale, lo Stato membro interessato dovrà procedere ad una loro riduzione lineare, al fine di rispettare il tetto.

Gli Stati membri devono costituire una *riserva nazionale* attraverso una riduzione lineare, non superiore al 3%, degli importi di riferimento. La riduzione si applica a tutti gli importi di riferimento solo dopo aver applicato l'eventuale riduzione richiesta nel caso in cui la somma degli importi di riferimento risulti superiore al massimale nazionale e dopo avere escluso dagli importi di riferimento il valore degli aiuti per i quali lo Stato membro ha scelto di mantenere un parziale disaccoppiamento o l'esclusione dal regime di pagamento unico.

La riserva deve essere utilizzata in via prioritaria per attribuire importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno<sup>26</sup>.

---

22 Si considerano terreni ritirati dalla produzione quelli conformi a quanto stabilisce l'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1251/1999, l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 107 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, il Regolamento (CEE) 2078/92, gli articoli 22, 23, e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

23 Per Cipro e Malta la data limite è il 31 dicembre 2001.

24 I seguenti Stati membri possono autorizzare la coltivazione dei prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi che inizia: per il Portogallo il 1° marzo, per la Germania, la Danimarca e il Belgio il 15 luglio, per l'Austria il 30 giugno, per l'Italia l'11 giugno.

25 L'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 definisce attività agricola «la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5».

26 Anche in questo caso vale la definizione di "nuovo agricoltore" contenuta nella nota 6. Ciò significa che non può fare domanda alla riserva chi nei cinque anni precedenti ha svolto attività agricola.

**Tab. 8.4 - Massimali nazionali ('000 euro)**

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010 e anni successivi
Belgio	411.053	579.167	592.507	606.368	613.782	613.782
Danimarca	943.369	1.015.479	1.021.296	1.027.278	1.030.478	1.030.478
Germania	5.148.003	5.647.000	5.695.380	5.743.960	5.769.946	5.773.946
Grecia	838.289	1.719.230	1.745.744	1.750.258	1.752.673	1.790.673
Spagna	3.266.092	4.135.458	4.347.633	4.361.807	4.369.389	4.371.266
Francia	7.199.000	7.382.163	8.289.075	8.335.987	8.361.081	8.369.081
Irlanda	1.260.142	1.335.311	1.337.919	1.340.752	1.342.268	1.340.521
Italia	2.539.000	3.544.379	3.566.006	3.588.149	3.599.994	3.632.994
Lussemburgo	33.414	36.602	37.051	37.051	37.051	37.051
Paesi Bassi	386.586	428.618	834.234	846.851	853.599	853.599
Austria	613.000	632.931	736.438	741.945	744.891	744.891
Portogallo	452.000	497.551	564.542	565.533	566.063	567.452
Finlandia	467.000	476.536	563.613	565.690	566.801	565.520
Svezia	637.388	670.917	755.045	760.281	763.082	763.082
Regno Unito	3.697.528	3.944.745	3.960.986	3.977.175	3.985.834	3.975.849

Fonte: Allegato VIII al Regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Regolamento (CE) n. 319/2006

La riserva può essere utilizzata anche in favore di coloro che si trovano in una situazione particolare quali quelle definite dagli articoli dal 19 al 23 *bis* del Regolamento (CE) n. 795/2004. Si parla di agricoltori che per motivi di varia natura possiedono superficie ammissibile ma non diritti. In particolare si tratta:

- del produttore di latte che a causa di circostanze eccezionali cede in affitto tutta o parte del proprio quantitativo di riferimento individuale nel corso di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai premi e ai pagamenti supplementari per i prodotti lattiero-caseari (*produttore di latte* - art. 19);
- dell'agricoltore che riceve tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di sei anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione, un'azienda o parte di essa che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore che ha cessato l'attività agricola causa pensionamento o decesso prima della presentazione della domanda di pagamento unico (prima di avere attivato il titolo) (*trasferimento di terre date in affitto* - art. 20);
- dell'agricoltore che abbia effettuato investimenti per aumentare la capacità produttiva o che abbia acquistato terreni, purché gli investimenti rientrino in un piano o un programma la cui attuazione è iniziata entro il 15 maggio 2004. Per gli investimenti consistenti nell'impianto di olivi nell'ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine è il 31 dicembre 2006. L'aumento della capacità produttiva deve riguardare esclusivamente i settori percettori di pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico. L'acquisto di terreno deve riguardare esclusivamente l'acquisto di ettari ammissibili. Un contratto di affitto a lungo termine (sei anni o più) è considerato come acquisto di terreno o un investimento in capacità di produzione (*investimenti* - art. 21);
- dell'agricoltore che tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004 ha preso in affitto a lungo termine (sei anni o più) un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto. Le stesse disposizioni si applicano all'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento o prima o comunque entro il 15 maggio 2004 ha acquistato

un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto d'affitto (*locazione e acquisto di terreni dati in locazione* - art. 22);

- dell'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione che avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto ricadente nel regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione (*riconversione della produzione* - art. 23);
- dell'agricoltore che si vede attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore dei titoli in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo (*provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie* - art. 23 bis).

Nel caso in cui la riserva nazionale non sia sufficiente per soddisfare le richieste di coloro che hanno iniziato l'attività agricola dopo o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto e di coloro che si trovano in una situazione particolare, lo Stato membro deve procedere ad un'ulteriore riduzione degli importi di riferimento.

La riserva può essere utilizzata per attribuire importi di riferimento alle superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici. In tal caso gli Stati membri possono aumentare il valore unitario dei diritti nei limiti della media regionale e/o aumentare il numero dei diritti assegnati agli agricoltori.

Sono possibili due casi:

1. quello dell'agricoltore che *nel periodo di riferimento*, per via dell'adesione al programma, non ha presentato domande di aiuto sulle sue superfici ammissibili e *oggi* ha un numero di ettari ammissibili superiore a quelli del periodo di riferimento. Può chiedere titoli, oppure, se ne possiede, l'innalzamento del valore dei titoli che ha già;
2. quello dell'agricoltore che *oggi* ha delle superfici potenzialmente ammissibili per l'utilizzo dei titoli ordinari sottoposte a programmi di ristrutturazione o sviluppo. Ciò determina la disponibilità di un numero di ettari ammissibili inferiore a quello disponibile nel periodo di riferimento e necessario per l'utilizzo dei titoli ordinari. Può chiedere l'aumento del valore dei titoli (consolidamento).

Oltre che dalla riduzione lineare degli importi di riferimento, la riserva è alimentata anche<sup>27</sup>:

- dai diritti *non attivati*, cioè quelli per i quali non è stata presentata domanda di fissazione degli importi nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne che in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
- dai diritti all'aiuto *non utilizzati* per un periodo di tre anni, cioè i diritti "attivati ma per i quali nel corso di tre anni non sono stati erogati pagamenti, tranne quando ciò è determinato da cause di forza maggiore e da circostanze eccezionali;
- dall'eventuale differenza positiva tra il massimale nazionale (Allegato VIII) e la somma degli importi di riferimento attribuiti agli agricoltori;
- dalle trattenute effettuate nei casi di *guadagni eccezionali*, volte a "punire" chi vende o affitta l'azienda durante o immediatamente dopo il periodo di riferimento ad un prezzo

---

<sup>27</sup> I titoli che si riversano nella riserva perdono la loro natura (titolo ordinario, di ritiro, ecc.) e il loro valore unitario viene incorporato in un fondo globale (Bianchi, 2004, p. 642).

comprensivo del valore dei diritti e poi continua ad essere il beneficiario dei titoli<sup>28</sup>;

- dai diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del RPU da un agricoltore che decide di trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra;
- dalle trattenute effettuate sulla vendita dei diritti all'aiuto, se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di applicare queste trattenute, tranne nel caso in cui la vendita riguardi un agricoltore che inizia l'attività agricola o in caso di successione o di anticipo di successione. Le trattenute che è possibile applicare sono le seguenti:
  - nel caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra, può essere riversato alla riserva nazionale fino al 30% del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto. Nel corso dei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico questa percentuale può essere innalzata al 50%;
  - nel caso di vendita di diritti all'aiuto con la terra, fino al 10% del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto;
  - nel caso di vendita dei diritti di ritiro senza terra, fino al 30% del valore di ciascun diritto. Nel corso dei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico questa percentuale può essere innalzata al 50%;
  - nel caso di vendita di diritti all'aiuto con un'intera azienda, fino al 5% del valore di ciascun diritto all'aiuto e/o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto;
  - nel caso di vendita di diritti all'aiuto vincolati all'autorizzazione di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1782/2003<sup>29</sup>, fino al 10% del valore di ciascun diritto all'aiuto.

In caso di vendita di diritti (con o senza terra) ad un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione (effettiva o anticipata) non si applica alcuna trattenuta. I diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non possono essere trasferiti nei cinque anni successivi alla loro attribuzione. Inoltre, il diritto non utilizzato in ciascuno dei cinque anni ritorna immediatamente alla riserva.

Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale. In tal caso, gli importi assegnati alle regioni possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della stessa regione, tranne nei casi in cui la riserva venga utilizzata per sanare la situazione di chi ha iniziato l'attività agricola nel 2002 o dopo tale data senza ricevere pagamenti diretti o di chi si trova in una situazione particolare<sup>30</sup>.

---

28 Tale fattispecie riguarda la vendita o l'affitto per un periodo di 6 anni o più dell'azienda o di parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004. In tal caso, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può ritornare alla riserva nazionale. In caso di vendita, viene versato alla riserva nazionale il 90% dell'importo di riferimento da fissare per il venditore relativamente alle unità di produzione e agli ettari dell'azienda o della parte dell'azienda trasferita o dei diritti al premio trasferiti; in caso di affitto per un periodo di sei anni, ritorna alla riserva fino al 50% dell'importo di riferimento da fissare per il locatore; in caso di affitto per un periodo superiore ai sei anni, confluisce alla riserva il 5% all'anno per ogni anno successivo ai primi sei, ma corrispondente a non oltre il 20% dell'importo di riferimento da fissare per il locatore. Queste disposizioni non si applicano in due casi: se l'agricoltore dimostra che il prezzo di vendita o di affitto corrisponde al valore dell'azienda senza diritti all'aiuto; se entro un anno dalla vendita o dall'affitto o comunque non oltre il 15 maggio 2004 il locatore o il venditore abbiano acquistato o preso in affitto per un periodo di almeno sei anni un'altra azienda o parte di essa.

29 Si tratta dell'autorizzazione concessa dallo Stato membro che ha optato per la regionalizzazione del regime di pagamento unico ad utilizzare la superficie ammessa al diritto all'aiuto per produrre ortofrutticoli e patate diverse da quelle destinate alla produzione di feccola.

30 Scoppola, Sorrentino (2005) hanno analizzato le implicazioni economiche delle opzioni a disposizione degli Stati membri in merito alle due forme di trasferibilità dei diritti all'aiuto: per via amministrativa, tramite la gestione della riserva, e tramite cessione dei diritti sul mercato.



### **8.2.6 L'applicazione regionale**

Il regime finora descritto può essere definito come lo schema classico di pagamento unico, in quanto è il sistema di disaccoppiamento originariamente concepito. Tra gennaio e giugno 2003, le trattative per l'approvazione della riforma hanno introdotto una variante di rilievo all'applicazione classica del regime, vale a dire l'applicazione regionale.

Il Regolamento (CE) n. 1782/2003, agli articoli 58 e 59, offre agli Stati membri la possibilità di attuare il regime di pagamento unico a livello regionale secondo due varianti che producono effetti molto diversi tra loro: l'attuazione a livello regionale dello schema classico di pagamento unico, basato quindi sui riferimenti storici, e la regionalizzazione vera e propria, che abbandona l'approccio dei beneficiari storici e applica il disaccoppiamento degli aiuti a livello territoriale, anziché aziendale, dando vita ad aiuti forfetari ad ettaro.

L'*applicazione regionale* dello schema classico prevede la sola suddivisione del massimale nazionale tra le regioni individuate dallo Stato membro, secondo quanto stabilito all'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ("Istituzione del massimale regionale"). Gli Stati membri che hanno optato per questo schema hanno definito le regioni secondo criteri obiettivi e, successivamente, hanno proceduto a suddividere il massimale nazionale secondo criteri oggettivi tra le regioni individuate. Questa opzione si traduce in un'attuazione a livello territoriale più basso – regionale, anziché nazionale – del regime classico basato sui riferimenti storici dei beneficiari. Essa consente a ciascuna regione di acquisire autonomia in merito nella fase di scelta delle numerose altre varianti di applicazione del regime di pagamento unico (disaccoppiamento parziale, art. 69, esclusioni), oltre che nella gestione del massimale finanziario e della riserva. Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una unica regione.

La *regionalizzazione del regime di pagamento unico* prevede un ulteriore passaggio rispetto all'istituzione dei massimali regionali. L'art. 59, infatti, stabilisce che, in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi, gli Stati membri possono suddividere il massimale regionale tra *tutti* gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata. Tale opzione mette in discussione il principio di distribuzione degli aiuti basata sui riferimenti storici, consentendo una redistribuzione all'interno di ciascuna regione attraverso la corresponsione di un aiuto forfetario ad ettaro di uguale valore per tutti gli agricoltori della regione. Alla ripartizione, infatti, concorrono *tutti* gli agricoltori della regione, sia quelli che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste all'art. 33 sia quelli che non soddisfano tali criteri perché nel periodo di riferimento non hanno usufruito di nessuno dei regimi di sostegno che ricadono nel pagamento unico<sup>31</sup>. La regionalizzazione del regime di pagamento unico, dunque, ha effetti molto più rilevanti rispetto all'applicazione regionale del modello classico, in quanto coinvolge il criterio stesso di assegnazione degli aiuti attuando una redistribuzione del sostegno che rimette in gioco coloro che nell'applicazione classica ne sarebbero rimasti esclusi.

Il valore unitario di ciascun diritto è calcolato dividendo il massimale regionale per la superficie ammissibile stabilita a livello regionale. Il numero dei diritti attribuito a ciascun agricoltore è determinato dal numero di ettari ammissibili dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico<sup>32</sup>.

---

31 *Di conseguenza avranno diritto all'aiuto forfetario i produttori ortofrutticoli, esclusi nella schema classico, ma non quelli che hanno solo colture permanenti, perché queste non sono comprese nella superficie ammissibile.*

32 *Il criterio che attribuisce agli agricoltori un numero di diritti equivalente al numero di ettari ammissibili posseduti non in un periodo storico di riferimento ma ad una data futura non è irrilevante in termini di effetti sul mercato fondiario, in quanto la corsa all'accaparramento di superficie ammissibile provoca tensioni sui prezzi della terra.*

La regionalizzazione può riguardare tutto il massimale regionale o solo una parte di esso. In quest'ultimo caso, parte dell'aiuto viene distribuita rispettando i criteri di ammissibilità dello schema classico e l'altra parte viene distribuita a tutti gli agricoltori sotto forma di pagamento forfetario. Nel caso di parziale regionalizzazione del massimale regionale il regime di pagamento unico assume una forma mista (ed effetti redistributivi differenti) a seconda del criterio di distribuzione adottato. Si possono individuare tre criteri di distribuzione: quello per settori produttivi (ripartizione del massimale regionale in senso verticale) che consente di "regionalizzare" una o più componenti (settori) del massimale regionale, ma non tutte; quello per quote percentuali (ripartizione in senso orizzontale) che consente di "regionalizzare" una certa percentuale di tutte le componenti del massimale regionale; una distribuzione ibrida che riunisce i criteri verticale e orizzontale. In tutti e tre i casi la dimensione territoriale del regime di pagamento unico regionalizzato convive con la dimensione aziendale dello schema classico (De Filippis, 2004, pagg. 66-67).

Nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso per la parziale regionalizzazione, *tutti* gli agricoltori hanno diritto a ricevere un aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota parte del massimale regionale per il numero di ettari ammissibili regionale<sup>33</sup>. Gli agricoltori "storici" possono rivendicare l'aumento del valore dei diritti loro attribuiti sulla base dei riferimenti storici, proporzionalmente al massimale regionale residuo.

In caso di regionalizzazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori della regione interessata ad utilizzare anche le parcelle agricole abbinata al diritto all'aiuto per la produzione di ortofrutta e di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola. Rimangono escluse dall'uso del suolo le colture permanenti<sup>34</sup>. Lo Stato membro stabilisce il numero di ettari sui quali può concedere l'autorizzazione suddividendo, secondo criteri oggettivi, la superficie media nazionale che nel triennio 2000-2002 è stata destinata a ortofrutta e patate tra le regioni individuate seguendo il criterio dell'art. 58 (tab. 8.5). Ciascun agricoltore è autorizzato nei limiti degli ettari interessati da queste produzioni nel 2003.

La Commissione si è impegnata a presentare al Consiglio entro il 2007 una relazione sulle possibili conseguenze della deroga nell'uso del suolo, corredata da eventuali proposte di modifica.

In caso di regionalizzazione, sia totale che parziale, gli Stati membri possono fissare valori unitari dei diritti differenziati sia per tappeti erbosi che per pascoli permanenti rispetto a tutti gli altri ettari di superficie ammissibile, al fine di limitare l'effetto redistributivo.

Inoltre, sempre in caso di applicazione dell'art. 59, ogni agricoltore della regione interessata acquisisce diritti di ritiro il cui numero è stabilito moltiplicando gli ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un tasso di ritiro<sup>35</sup>. Il valore dei diritti di ritiro è uguale al valore forfetario dei diritti all'aiuto della regione interessata. Non ricevono diritti di ritiro coloro che sono da considerarsi "piccoli produttori".

In caso di applicazione regionale forfetaria i diritti possono essere trasferiti o utilizzati solo nella stessa regione o tra regioni aventi lo stesso valore dei diritti per ettaro.

I diritti all'aiuto stabiliti nell'ambito dell'attuazione regionale, quindi sia in applicazione del massimale regionale che della regionalizzazione vera e propria, possono essere assoggettati a una introduzione graduale e progressiva secondo una progressione prestabilita e criteri oggettivi (*phasing in*).

---

33 Il numero dei diritti attribuito a ciascun agricoltore sarà pari al numero di ettari ammissibili posseduto.

34 Ad eccezione del luppolo o degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.

35 Il tasso di ritiro è stabilito moltiplicando il tasso del 10% per la proporzione tra terreni a seminativi (le colture COP che prima della riforma Fischler avevano l'obbligo del set aside) e terreni ammissibili, nel periodo di riferimento.

**Tab. 8.5 - Numero di ettari sui quali è concessa l'autorizzazione a produrre ortofrutta**

<b>Stato membro e regioni</b>	<b>ha</b>
Danimarca	33.740
Germania	301.849
Baden-Wuttemberg	18.322
Baviera	50.451
Brandeburgo e Berlino	12.910
Assia	12.200
Bassa Sassonia e Brema	76.347
Meclenburgo-Pomerania anteriore	13.895
Renania settentrionale-Vestfalia	50.767
Renania-Palatinato	19.733
Saar	36
Sassonia	12.590
Sassonia-Anhalt	14.893
Schleswig-Holstein e Amburgo	14.453
Turingia	4.919
Lussemburgo	705
Svezia	
Regione 1	9.193
Regione 2	8.375
Regione 3	17.448
Regione 4	4.155
Regione 5	4.051
Regno Unito	
Inghilterra (altro)	241.000
Inghilterra (Moorland SDA)	10
Inghilterra (Upland SDA)	190
Irlanda del Nord	8.304

Fonte: Allegato II al Regolamento (CE) n. 1085/2005

**Tab. 8.6 - Una comparazione tra regime di pagamento unico classico e regime regionalizzato**

	<b>Regime classico</b>	<b>Regime regionalizzato</b>
<b>Beneficiari</b>	Produttori storici	Tutti gli agricoltori
<b>Effetto redistributivo</b>	No, mantenimento status quo	Sì, tanto più elevato quanti più settori sono coinvolti
	Produttori ortofrutticoli esclusi	Produttori ortofrutticoli inclusi
	Colture permanenti escluse	Colture permanenti escluse
<b>Uso del suolo</b>	Limitato sugli ettari abbinati al diritto all'aiuto (divieto per ortofrutta, patate e colture permanenti)	SM può autorizzare ortofrutta  (divieto per colture permanenti)
<b>Valore dei titoli</b>	Differenziato per produttore	Uguale per tutti (forfetario)
<b>Trasferimento dei titoli</b>	SM può limitare a regione	Limitato entro la regione o tra regioni con uguale valore dei titoli
<b>Mercato dei diritti</b>	Molto vivace	Meno vivace
<b>Riserva</b>	Rischio di richieste superiori a disponibilità	Rischio molto meno elevato di richieste superiori a disponibilità
<b>Raggio d'azione condizionalità</b>	Tutta la superficie agricola dell'azienda di chi riceve pagamenti diretti	Tutta la superficie ammissibile regionale

Fonte: elaborazioni INEA

### 8.2.7 Attuazione parziale, esclusioni facoltative e periodo transitorio

#### Parziale disaccoppiamento

Entro il 1° agosto dell'anno precedente quello di prima applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri hanno dovuto decidere in merito alla possibilità di attuare il regime in forma parziale. L'attuazione parziale consiste nel sottrarre al pagamento unico parte dei pagamenti diretti previsti per seminativi, ovicapri, carni bovine e luppolo che mantengono la forma parzialmente accoppiata che avevano prima della riforma e quindi il legame (sia pure indiretto) tra aiuto e prodotto attraverso la superficie coltivata o i capi di bestiame posseduti. La Commissione ha fissato per ciascuno di questi prodotti la percentuale massima di "riaccoppiamento". Sulla base delle scelte operate dagli Stati membri, sia in merito ai prodotti per i quali si intende mantenere il parziale disaccoppiamento che alle percentuali di disaccoppiamento da applicare – entro il limite fissato –, la Commissione fissa dei massimali finanziari. Ciascun massimale definisce l'ammontare di risorse sottratte al pagamento unico che può essere distribuito agli agricoltori seguendo il criterio degli aiuti settoriali. Di conseguenza, anche gli importi di riferimento di ciascun agricoltore sono adeguati (ridotti) per tenere conto della quota di pagamenti diretti che fuoriesce dal regime di pagamento unico e che viene ridistribuito agli agricoltori dei settori coinvolti sotto forma di pagamenti ad ettaro o a capo di bestiame.

L'obiettivo del disaccoppiamento parziale è quello di fornire uno strumento per mantenere la produzione, legando, appunto, l'aiuto alla specifica attività produttiva, e scongiurare il rischio di abbandono insito nel disaccoppiamento totale.

Nel caso dei pagamenti per i *seminativi* (art. 66) gli Stati membri possono trattenere fino al 25% del corrispondente valore del massimale nazionale per effettuare pagamenti supplementari, annuali, ad ettaro, agli agricoltori che producono seminativi, fino al 25% del valore dei relativi pagamenti per ettaro. In alternativa, gli Stati membri possono mantenere accoppiato fino al 40% del pagamento supplementare per il grano duro. Dai pagamenti per superficie, elencati nell'Allegato VI, è escluso il pagamento per il ritiro obbligatorio. I pagamenti sono concessi alle condizioni previste nel Titolo IV ("Altri regimi di aiuto"), al capitolo 10 del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Nel caso dei pagamenti per gli *ovicapri* (art. 67) gli Stati membri possono mantenere parzialmente disaccoppiato fino al 50% dei relativi pagamenti per capo per effettuare un pagamento supplementare alle condizioni stabilite al Titolo IV, capitolo 11.

Per le *carni bovine* (art. 68) la Commissione propone diverse alternative. Gli Stati membri possono:

- 1) mantenere parzialmente disaccoppiato fino al 100% del premio all'abbattimento dei vitelli; a cui affiancare una delle seguenti alternative:
- 2a) mantenere parzialmente disaccoppiato fino al 100% dei premi per vacca nutrice e fino al 40% del premio per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli;
- 2b) mantenere parzialmente disaccoppiato fino al 100% del premio per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli;
- 2c) mantenere disaccoppiato fino al 75% del premio speciale per i bovini maschi.

Le condizioni per i pagamenti supplementari per la carne bovina sono contenute nel Titolo IV, capitolo 12.

Per il *luppolo* (art. 68 bis), gli Stati membri possono mantenere parzialmente disaccoppiato fino al 25% dei relativi pagamenti per superficie. Le condizioni per i pagamenti supplementari sono contenute nel Titolo IV, capitolo 10 *quinquies*.

#### *Articolo 69*

Accanto a questa forma classica di parziale disaccoppiamento, nel senso che lo strumento utilizzato è quello vigente prima della riforma Fischler, gli Stati membri hanno avuto la possibilità di creare una *envelope* nazionale trattenendo fino al 10% di ciascuna componente del massimale nazionale (art. 69). Le risorse così create servono per effettuare un *pagamento supplementare* annuale agli agricoltori dei settori interessati dalla trattenuta a favore di specifiche tipologie di agricolture ritenute importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente o per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>36</sup>. I settori potenzialmente interessati sono tutti gli aiuti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico (elencati nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1782/2003).

L'aiuto è destinato agli agricoltori dei settori interessati dalla trattenuta ed è versato anche se tali agricoltori non hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico o non detengono diritti all'aiuto. Sebbene le risorse per effettuare tali pagamenti siano create con una trattenuta effettuata sugli aiuti storicamente maturati, il pagamento può essere richiesto da tutti gli agricoltori che al momento della presentazione della domanda di pagamento supplementare producono i prodotti in questione e soddisfano le condizioni imposte, anche se non sono produttori storici e quindi non hanno contribuito a creare il massimale finanziario. Nel caso in cui il pagamento supplementare si riferisca a misure per le quali non è possibile identificare prodotti o settori specifici il pagamento è concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori che rientrano nel pagamento unico (sia quindi imposto su tutto il massimale nazionale) e che partecipino al regime solo gli agricoltori attivi in tali settori.

L'articolo 69 può essere applicato anche a livello regionale. In tal caso gli Stati membri definiscono la regione al livello territoriale più appropriato e secondo criteri oggettivi, in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni della concorrenza.

Entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri hanno deciso sull'applicazione dell'art. 69 e hanno comunicato i settori interessati dalla trattenuta, la percentuale della trattenuta e le condizioni di ammissibilità<sup>37</sup>. Negli anni successivi, se condizioni oggettive lo giustificano, possono essere modificate le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare ma non possono più essere variati settori e percentuali di trattenuta.

L'obiettivo dell'art. 69 è di dotare ciascun paese di uno strumento selettivo per "premiare" i comportamenti virtuosi degli agricoltori. Il ricorso all'art. 69 permette agli Stati membri di identificare condizioni di ammissibilità al pagamento che rispondano ad obiettivi strategici di miglioramento della qualità e della commercializzazione di specifici prodotti o settori che mal si adattano ad essere remunerati dalla normativa esistente sui prodotti di qualità certificata. Anche sul versante della tutela dell'ambiente il ricorso all'art. 69 favorirebbe, in teoria, una protezione più specifica e meglio mirata. Tuttavia, come le recenti esperienze hanno dimostrato, l'impatto

---

<sup>36</sup> *Ai seminativi, le carni bovine, gli ovicaprini e il luppolo è possibile applicare sia il parziale disaccoppiamento che le trattenute a norma dell'art. 69.*

<sup>37</sup> *Come vedremo nel successivo capitolo, 10 paesi dell'UE-15 hanno deciso di applicare il RPU dal 2005. Gli altri 5 hanno rimandato la prima applicazione al 2006. Di conseguenza, al 1° agosto 2005 tutti i paesi avevano effettuato le proprie scelte nazionali.*

dell'art. 69 dipende dalla capacità/volontà degli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità che premino realmente comportamenti virtuosi e che non siano solo un pretesto per ridistribuire risorse all'interno del settore interessato tra beneficiari storici e altri beneficiari o per reiterare misure già previste dalla normativa comunitaria. In caso contrario si corre il rischio di sottrarre risorse (certe) al pagamento unico per ridistribuirle (probabilmente) agli stessi agricoltori a cui sono state sottratte con il rischio di una non piena utilizzazione del plafond e l'aggravante di vincolare le scelte produttive degli agricoltori<sup>38</sup>.

I pagamenti supplementari, in definitiva, possono svolgere quel ruolo di legittimazione dell'intervento pubblico che potrebbe rivelarsi indispensabile per giustificare nel lungo periodo una politica di sostegno ai redditi dei produttori, dimostrando come le politiche di qualità possono essere perseguite anche all'interno del primo pilastro con una dotazione finanziaria di tutto rispetto<sup>39</sup> (De Filippis, 2004, pag. 78).

#### *Esclusioni facoltative*

In determinate regioni gli Stati membri possono decidere di escludere dal regime di pagamento unico alcuni aiuti. Svezia e Norvegia, ad esempio, hanno potuto escludere dal regime di pagamento unico l'importo supplementare ai pagamenti per i seminativi (colture COP) corrisposto nelle regioni a nord del 62° parallelo e zone limitrofe; tutti gli Stati membri hanno potuto escludere dal regime l'aiuto alla produzione per le sementi; sono escludibili anche tutti i pagamenti che confluiscono nel regime di pagamento unico corrisposti agli agricoltori delle regioni ultraperiferiche della Comunità (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre e Madera, isole Canarie, isole del mar Egeo).

In tal caso, i pagamenti diretti sono erogati nei limiti dei massimali fissati alle condizioni stabilite nel titolo IV e dedotti ai massimali nazionali per il pagamento unico.

La Commissione si è impegnata a presentare entro due anni dall'attuazione del regime di pagamento unico da parte di tutti i paesi, o comunque entro il 31 dicembre 2009, una relazione al Consiglio sugli effetti dell'attuazione parziale e delle esclusioni facoltative, corredata da eventuali proposte di modifica.

#### *Periodo transitorio*

Qualora lo giustifichino specifiche condizioni agricole, uno Stato membro può posticipare l'applicazione del regime di pagamento unico al 1° gennaio 2006 o al 1° gennaio 2007, dopo un periodo transitorio. Per il luppolo è previsto un solo anno di transizione, mentre per cotone, olio d'oliva, olive da tavola e tabacco l'inserimento nel regime di pagamento unico è avvenuto improrogabilmente al 1° gennaio 2006. Durante il periodo transitorio lo Stato membro applica i pagamenti diretti di cui all'Allegato VI secondo le condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 (capitoli 3, 6-10 e 10 *quinquies*-13 del titolo IV), nei limiti della componente di questi pagamenti nell'ambito dei massimali nazionali.

---

<sup>38</sup> Le somme accantonate a titolo dell'articolo 69, così come le dotazioni finanziarie per il parziale disaccoppiamento, se non utilizzate ritornano al bilancio comunitario.

<sup>39</sup> Le risorse finanziarie potenzialmente disponibili in Italia per i pagamenti supplementari dell'art. 69 superano di gran lunga quelle derivanti dall'applicazione della modulazione da utilizzare per aumentare la dotazione finanziaria dei Programmi di sviluppo rurale.

### 8.3 Il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri<sup>40</sup>

L'accordo di Copenaghen del dicembre 2002 ha definito i criteri di estensione della PAC ai 10 nuovi Stati membri (NSM). L'approvazione della riforma Fischler e la conseguente abrogazione del Regolamento (CE) n. 1259/1999, nel cui ambito questi meccanismi erano inseriti, ha modificato l'*acquis* comunitario sul quale erano basati i negoziati di adesione. La stessa riforma della PAC non tiene conto né dei risultati dei negoziati né dell'allargamento. Per questo motivo si è reso necessario, da un lato, adattare l'atto di adesione dei nuovi Stati membri in modo che i risultati dei negoziati corrispondano al nuovo *acquis*; dall'altro, modificare i testi di riforma della PAC in modo che questa possa essere applicata ai nuovi paesi e che i primi incorporino i risultati dei negoziati.

Il primo adattamento è stato realizzato con l'adozione della Decisione del Consiglio 2004/281/CE del 22 marzo 2004; il secondo, con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 583/2004 del 22 marzo 2004. In entrambi i casi si tratta di modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quel che riguarda i pagamenti diretti, superata l'incertezza iniziale sulla opportunità di una loro estensione ai nuovi paesi membri, la Commissione si è orientata verso una loro graduale introduzione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Sotto il profilo quantitativo, si è deciso che i pagamenti diretti siano progressivamente introdotti (*phasing in*), per arrivare ad essere pari a quelli dell'UE-15 nell'arco di 10 anni; sotto il profilo qualitativo, si è prevista la possibilità di applicare i pagamenti diretti secondo modalità semplificate (Scoppola, 2002).

L'introduzione degli aiuti è attuata in modo graduale in un arco di tempo di dieci anni, a partire dal 2004 in cui è stato erogato il 25% dei pagamenti previsti nell'UE-15 al 30 aprile 2004, per poi passare al 30% nel 2005, al 35% nel 2006, al 40% nel 2007, ed andare avanti con incrementi mensili del 10% fino a raggiungere, nel 2013, lo stesso livello (100%) dei pagamenti vigenti nell'UE-15.

Riguardo alle modalità di applicazione dei pagamenti diretti, i NSM possono scegliere tra diverse opzioni.

Dal 2004, e fino al 2006, essi hanno potuto adottare il *regime classico dei pagamenti diretti*, che prevede che i regimi di sostegno siano applicati in conformità ai diritti e agli obblighi che scaturiscono dai regolamenti che disciplinano il funzionamento delle diverse OCM nell'UE-15 e che presuppone il corretto funzionamento del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). In tal caso, i pagamenti sono commisurati ai parametri quantitativi (superfici di base, massimali di premio e quantitativi massimi garantiti) specificati nell'atto di adesione per ciascun paese.

In alternativa, i NSM hanno avuto la possibilità di optare per un regime semplificato, il *regime di pagamento unico per superficie* (RPUS), che prevede l'erogazione di un aiuto ad ettaro calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale a disposizione di ciascun paese<sup>41</sup> per la superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche esistente al 30 giugno 2003, sia essa in produzione o meno. Per accedere al pagamento non è necessario produrre, né utilizzare fattori di produzione, ma occorre che le superfici siano mantenute in buone condizioni

---

<sup>40</sup> Questo paragrafo riprende e amplia i contenuti della scheda "L'allargamento dell'Unione Europea" di Henke e Pupo D'Andrea (2006) che fa parte del volume INEA "L'agricoltura italiana. Sfide e prospettive di un settore vitale per l'economia della nazione" (Vieri, Prestamburgo, Marotta, 2006).

<sup>41</sup> La dotazione finanziaria annuale è pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro, tenuto conto dei parametri quantitativi specificati nell'atto di adesione, adeguata alle percentuali di introduzione progressiva fissate.

agronomiche secondo le norme per la tutela dell'ambiente. Il regime semplificato può essere adottato per un periodo transitorio di tre anni (quindi fino alla fine del 2006) con la possibilità di una duplice proroga di un anno ciascuno (quindi fino alla fine del 2008). Sulla base della riforma dell'OCM zucchero è stabilito che i NSM che applicano il RPUS debbano avere la possibilità di concedere un pagamento distinto per lo zucchero da erogare agli agricoltori ammissibili al RPUS. Tale pagamento è concesso nel limite di massimali distinti e ricade al di fuori del regime di pagamento unico per superficie.

Un'ulteriore opzione a disposizione dei NSM riguarda l'applicazione, a partire dal 2005<sup>42</sup>, del *regime di pagamento unico regionalizzato*<sup>43</sup>. In considerazione dei problemi posti dall'estensione *tout court* del regime di pagamento unico, legati alla mancanza di statistiche necessarie per la determinazione dei diritti agli agricoltori, tutti i NSM adottano il RPU quale quello previsto per l'UE-15 con alcune rilevanti eccezioni (Commissione delle Comunità Europee, 2003d). In particolare, ai NSM non si applicano tutte le disposizioni relative ai criteri di ammissibilità, al calcolo degli importi di riferimento e, in generale, tutte le norme che prevedono l'esistenza di pagamenti diretti comunitari o dati storici di riferimento nel periodo 2000-2002. Nei nuovi Stati membri il regime di pagamento unico si basa obbligatoriamente su pagamenti per ettaro regionalizzati. Partendo dai massimali nazionali (tab. 8.7), a ciascuna regione verrà assegnato un massimale regionale determinando suddividendo il massimale nazionale tra le regioni secondo criteri oggettivi. Tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate in una data regione ricevono diritti all'aiuto per ettaro di medesimo importo. I diritti possono essere trasferiti solo all'interno della stessa regione o tra regioni aventi lo stesso valore di diritto per ettaro. Il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto è calcolato dividendo il massimale regionale per il numero di ettari ammissibili stabilito a livello regionale<sup>44</sup>. Ciascun agricoltore avrà diritto ad un numero di diritti pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Anche in questo caso, come per l'UE-15, i paesi con meno di 3 milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una unica regione. In aggiunta, i NSM che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.

Allo stesso modo, e seguendo gli stessi criteri dell'UE-15, gli agricoltori dei nuovi Stati membri possono essere autorizzati ad usare la superficie abbinata al diritto all'aiuto per la produzione di ortofrutta, patate da fecola, luppolo e olivi.

Come si è potuto notare, il RPU regionalizzato può dare luogo a valori unitari dei diritti di molto differenti da quelli che derivano dall'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (Scoppola, 2005a). Le principali differenze possono essere così riassunte:

- nel RPUS, alla dotazione finanziaria di riferimento concorrono tutti i fondi che sarebbero disponibili per la concessione di pagamenti diretti (adattati in funzione delle percentuali di incremento, 25% al 2004) e non solo quelli che ricadono nel pagamento unico;
- nel RPUS la superficie sulla quale vengono distribuite le risorse è la superficie agricola utilizzata e non la superficie ammissibile (pari alla superficie agricola utilizzata al netto della

---

42 Poiché il regime di pagamento unico per l'UE-15 viene adottato dal 2005, i nuovi paesi membri per il 2004 hanno potuto scegliere tra regime classico dei pagamenti diretti o regime semplificato dell'aiuto unico per superficie. Su loro richiesta, e previa autorizzazione della Commissione, al 2005 potevano accedere al regime di pagamento unico per azienda.

43 Si tratta di una definizione non ufficiale ma utile per differenziare il regime di pagamento unico dei nuovi Stati membri da quello che si applica all'UE-15.

44 Ciascun NSM può decidere che accanto alle condizioni di ammissibilità previste all'art. 44, per ettari ammissibili si intenda qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che a tale data sia o non sia in produzione.



superficie a colture permanenti) che è quella utilizzata nel regime di pagamento unico regionalizzato<sup>45</sup>;

- il pagamento semplificato dà vita ad un aiuto di uguale ammontare per tutta la superficie nazionale mentre il pagamento unico regionalizzato viene attuato a livello regionale e quindi dà luogo a valori dei diritti differenziali per regione, e può essere ulteriormente differenziato per prati/pascoli rispetto alle altre superfici o per via dell'applicazione delle opzioni di parziale disaccoppiamento.

Rispetto al regime regionalizzato dei paesi dell'UE-15 la differenza principale del regime di pagamento unico regionalizzato dei NSM risiede nel calcolo delle dotazioni nazionali, basate nel primo caso su riferimenti storici, nel secondo su criteri oggettivi (tab. 8.8).

**Tab. 8.7 - Massimali nazionali per i nuovi Stati membri (milioni di euro)\***

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Anni successivi
Repubblica Ceca	228,8	294,6	377,9	470,0	559,1	644,7	730,4	716,0	901,7
Estonia	23,4	27,3	40,4	50,5	60,5	70,6	80,7	90,8	100,9
Cipro	8,9	12,5	16,3	20,4	24,5	28,6	32,7	36,8	40,9
Lettonia	33,9	43,8	60,8	75,6	90,0	103,9	117,8	131,7	145,6
Lituania	92,0	113,8	154,9	193,1	230,6	267,3	304,0	340,7	377,4
Ungheria	350,8	445,6	539,4	671,8	801,5	928,1	1.054,8	1.181,4	1.308,1
Malta	0,67	0,83	1,6	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1
Polonia	724,6	980,8	1.263,7	1.572,6	1.870,4	2.155,5	2.440,5	2.725,6	3.010,7
Slovenia	35,8	44,9	59.846,0	74,6	89,0	103,0	117,0	131,0	145,0
Slovacchia	97,7	127,2	161,4	200,9	239,0	275,5	312,1	348,6	385,2

\* Tali massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi, eccetto che per le componenti relative al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria

Fonte: Allegato VIII bis al Regolamento (CE) n. 1782/2003, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 319/2006

La riserva nazionale di cui ciascun paese deve dotarsi è costituita attraverso una riduzione lineare del massimale nazionale non superiore al 3%. La riserva è utilizzata per attribuire diritti di pagamento agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare<sup>46</sup>. Essa è alimentata anche dagli importi dei diritti non attribuiti. Nel corso del primo anno di applicazione del RPU, la riserva può essere utilizzata per attribuire diritti di pagamento agli agricoltori di settori specifici che si trovano in difficoltà in seguito al passaggio a tale regime. Gli Stati membri possono accrescere il valore unitario dei diritti entro il limite di 5.000 euro e/o possono aumentare il numero dei diritti assegnati agli agricoltori. Se la riserva nazionale non dovesse bastare a soddisfare le richieste degli agricoltori che hanno la preferenza nella nuova assegnazione gli Stati membri devono procedere ad una riduzione lineare dei diritti.

Tutti gli agricoltori dei NSM ricevono parte dei diritti di pagamento sotto forma di diritti di ritiro dalla produzione. Sono esclusi da tale distribuzione gli agricoltori che sulla base della normativa relativa all'OCM seminativi sono da considerarsi "piccoli produttori" e quindi esenti dal *set aside* obbligatorio.

45 La superficie agricola utilizzata è definita come la superficie complessiva occupata da seminativi, coltivazioni permanenti, pascoli permanenti e orti. Nella superficie ammissibile non sono comprese la superficie forestale e quella dedicata alle coltivazioni permanenti, diversamente da quanto avviene per la SAU.

46 Il limite del 3% può essere superato se ciò è necessario, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, a garantire parità di trattamento a quegli agricoltori che in seguito al passaggio a tale regime dovessero venire a trovarsi in una situazione particolare.

**Tab. 8.8 - Una comparazione tra tipologie di regime di pagamento unico**

Tipologia di regime	Dotazione finanziaria	Ettari per i quali dividere la dotazione finanziaria	Numero dei diritti	Chi ne ha diritto	Valore diritto
<b>Regime di pagamento unico classico (criterio storico)</b>	Media dei pagamenti complessivamente percepiti dall'azienda a titolo di almeno una delle OCM individuate nel periodo di riferimento (2000-2002; olio 1999/2000-2002/03; zucchero a scelta SM entro i limiti fissati dalla Commissione)	Numero medio di ettari che hanno dato vita a quei pagamenti. Nel computo degli ettari vanno incluse: - la superficie a foraggiare durante il periodo di riferimento - il numero di ettari che durante il periodo di riferimento ha fruito degli aiuti per fecola di patate, foraggi essiccati, sementi, oliveti, tabacco e zucchero	Pari al numero medio di ettari che ha dato vita ai pagamenti diretti nel periodo storico di riferimento	Agricoltori storici e chi ottiene titoli da riserva o per trasferimento	Aiuto differenziato per singolo agricoltore
<b>Regime regionalizzato (UE-15) (art. 59)</b>	Massimale regionale (calcolato sulla base dei dati storici di riferimento)	Numero di ettari ammissibili regionali (escluse, quindi, la superficie forestale e quella dedicata alle coltivazioni permanenti, tranne le superfici olivetate che rispondono a determinati requisiti)	Pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nel primo anno di applicazione del RPU	Tutti gli agricoltori della regione, siano essi ammissibili o meno	Aiuto di uguale ammontare all'interno della regione con possibilità di differenziazione per prati e pascoli rispetto agli altri ettari di superficie ammissibile
<b>Regime di pagamento unico per superficie (NSM)</b>	Dotazione finanziaria annuale nazionale, pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno in questione per la concessione di pagamenti diretti nei NSM, tenuto conto dei parametri quantitativi specificati nell'atto di adesione, adeguata alle percentuali di introduzione progressiva fissate	Superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche esistente al 30 giugno 2003 (superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti)	Pari agli ettari di superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003	Tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nel NSM	Aiuto di uguale ammontare per tutta la superficie nazionale
<b>Regime di pagamento unico regionalizzato (NSM)</b>	Massimale regionale determinato a partire dal massimale nazionale suddiviso tra le regioni secondo criteri oggettivi	Numero di ettari ammissibili stabilito a livello regionale (escluse, quindi la superficie forestale e quella dedicata alle coltivazioni permanenti, tranne le superfici olivetate che rispondono a determinati requisiti)	Pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nel primo anno di applicazione del RPU	Tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione del NSM	Aiuto di uguale ammontare all'interno della regione con possibilità di differenziazione per prati e pascoli rispetto agli altri ettari di superficie ammissibile

Fonte: elaborazioni INEA

Nell'ambito del RPU regionalizzato, ai NSM è riconosciuta la possibilità di applicare il disaccoppiamento parziale degli aiuti nonché di trattenere il 10% dei massimali regionali per concedere pagamenti supplementari a favore degli agricoltori di specifici settori. Inoltre, essi hanno anche la facoltà di avvalersi della possibilità di differenziare il valore dei diritti per tener conto della presenza di formazioni erbose e pascoli permanenti. Ai NSM si applicano anche le disposizioni relative alle esclusioni di alcuni aiuti dal regime di pagamento unico e al periodo transitorio facoltativo. Quest'ultimo non si applica ai nuovi Stati membri che adottano il regime semplificato del pagamento unico per superficie.

La Commissione valuta preventivamente la capacità dei NSM di aderire al regime di pagamento unico in relazione al corretto funzionamento del SIGC. In caso di giudizio negativo la Commissione può anche decidere di ritardare oltre il 2008 l'adesione del paese sotto osservazione al regime di pagamento unico regionalizzato. In tal caso, fino alla fine del 2008 i paesi applicano le percentuali di incremento dei pagamenti diretti concordate; per gli anni successivi l'incremento rimane quello fissato per il 2008.

Riassumendo, al 2004 un NSM può scegliere di applicare il regime classico dei pagamenti diretti o il regime semplificato del pagamento unico per superficie. Se applica il regime classico, al 2007 dovrà passare al regime di pagamento unico regionalizzato. Se applica il regime semplificato di pagamento unico per superficie potrà chiedere di passare anticipatamente (al 2005 o al 2006) al regime di pagamento unico regionalizzato ma non potrà chiedere di abbandonare il regime semplificato per tornare a quello classico dei pagamenti diretti. Il paese che applica il regime semplificato di pagamento unico per superficie al più tardi al 2009 passerà al regime di pagamento unico regionalizzato, salvo se altrimenti disposto dalla Commissione in base alla sua valutazione sull'efficace funzionamento del SIGC.

Poiché alcuni paesi prima dell'adesione fornivano un sostegno nazionale ai propri agricoltori sotto forma di pagamenti diretti, la Commissione ha garantito loro la possibilità di mantenere questi aiuti nazionali accanto al sostegno comunitario, purché il livello di sostegno complessivo si mantenga al di sotto di un tetto (*topping up*). Gli aiuti complementari nazionali saranno possibili fino alla fine del 2006 per i paesi che adottano il regime classico di pagamenti diretti, fino alla fine del 2008 per i paesi che adottano il regime semplificato del pagamento unico per superficie, e dal 2005 in poi per i paesi che adottano il regime di pagamento unico nella veste indicata per i nuovi paesi membri.

I NSM possono optare tra due criteri di calcolo (l'opzione 30% e la formula pre-adesione) che vengono adattati ai tre possibili scenari: pagamenti complementari nell'ambito del regime classico fino alla fine del 2006, pagamenti complementari nell'ambito del regime di pagamento unico regionalizzato a partire dal 2005, pagamenti complementari nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie (Commissione delle Comunità Europee, 2003c).

Previa autorizzazione della Commissione i nuovi Stati membri possono scegliere tra due opzioni, una che riguarda tutti i pagamenti diretti (*opzione a*) e una che distingue tra i pagamenti che confluiscono nel regime di pagamento unico da quelli che ne sono esclusi (*opzione b*).

(*Opzione a*)

Per tutti i pagamenti diretti, uno Stato membro può integrare il sostegno comunitario con pagamenti complementari fino a raggiungere:

- il 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità al 30 aprile 2004, nel 2004;
- il 60% nel 2005;
- il 65% nel 2006;

- il 100% dal 2007 in poi, con una integrazione nazionale massima del 30%.

(Opzione b)

- i) Per i pagamenti diretti che non confluiscono nel regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono mantenere il livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto nel 2003, aumentato di 10 punti percentuali;
- ii) per i pagamenti che confluiscono nel regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari è limitato alla differenza tra l'importo complessivo del sostegno nazionale disponibile al 2003 aumentato del 10% e il massimale nazionale specificato nell'Allegato VIII *bis*<sup>47</sup> (cfr. tab. 8.7).

Nel caso di un nuovo Stato membro che decide di applicare il regime semplificato di pagamento unico per superficie, gli aiuti diretti complementari nazionali sono erogati nel limite di una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore calcolato come differenza tra l'importo complessivo del sostegno derivante dall'applicazione delle opzioni (a) o (b) e l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile per lo stesso (sotto)settore in base al regime di pagamento unico per superficie. La limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per settore è obbligatoria per il 2004 e facoltativa per gli anni successivi.

È vietata la concessione di pagamenti complementari nazionali per attività agricole per le quali non sono concessi pagamenti diretti nell'UE-15.

#### 8.4 Altri regimi di aiuto

I Titoli IV e IV *bis* del Regolamento (CE) n. 1782/2003 fissano le norme relative agli "Altri regimi di aiuto". Si tratta di un insieme eterogeneo di disposizioni che possono essere ricondotte ad alcune tipologie di intervento.

In alcuni casi si tratta di *aiuti specifici*, cioè di aiuti legati al prodotto, introdotti o riproposti per mantenere determinate coltivazioni che rivestono un ruolo strategico nelle aree tradizionali di produzione (grano duro, piante proteiche, riso, frutta in guscio, colture energetiche, patate da fecola, prodotti lattiero-caseari, cotone, oliveti, tabacco e zucchero). L'entità e le modalità di erogazione di questi aiuti sono definiti a livello comunitario, così come le condizioni di ammissibilità, che spesso sono quelle già definite a livello di singola OCM pre-riforma. Rappresentano una rilevante eccezione gli aiuti per gli oliveti e il tabacco, in quanto spetta allo Stato membro decidere se applicare l'aiuto specifico e definire l'importo unitario di tale aiuto. Va sottolineato come il capitolo 7 introduca un regime di premi e pagamenti supplementari per i prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 2004 al 2007, cioè agli anni immediatamente precedenti la loro inclusione nel regime di pagamento unico. Inoltre, i capitoli 10 *sexies* e 10 *septies* introducono un regime di aiuti per lo zucchero a seguito della recente riforma che ha interessato questa OCM (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 14).

In altri casi, il capitolo "Altri regimi di aiuto" detta le norme da applicare nell'ipotesi di applicazione delle opzioni di disaccoppiamento parziale previste per seminativi, ovicaprini, carni bovine e luppolo.

Il titolo IV prevede, inoltre, le norme da applicare agli aiuti regionali specifici per i

---

<sup>47</sup> Il massimale nazionale è basato sulle quote, sui massimali e sui quantitativi massimi garantiti indicati nell'atto di adesione per ciascun paese, moltiplicati per i rispettivi aiuti unitari (ad ettaro, a capo di bestiame, a tonnellata). Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi.

seminativi<sup>48</sup> e agli aiuti alle sementi, nel caso in cui uno Stato membro decida di escluderli dal regime di pagamento unico (art. 70).

In altri casi ancora vengono fissate le norme da applicare nel periodo transitorio nel caso in cui uno Stato membro abbia scelto di aderire al regime di pagamento unico dal 2006 o dal 2007 (art. 71).

#### 8.4.1 Gli aiuti specifici

Al fine di salvaguardare il ruolo economico, sociale e ambientale che determinate colture rivestono nelle aree di produzione, il Regolamento (CE) n. 1782/2003 introduce il regime degli aiuti specifici (tab. 8.9). Si tratta di aiuti che presuppongono il mantenimento dell'attività produttiva e che non rientrano nel calcolo del pagamento unico. Sono generalmente aiuti ad ettaro (per la patata da fecola l'aiuto è commisurato alla quantità prodotta, per i prodotti lattiero-caseari alla quota posseduta, per lo zucchero alla produzione in quota), sottoposti a massimali finanziari, che gli agricoltori ricevono per la superficie investita o per la quota posseduta.

**Tab. 8.9 - Prodotti soggetti ad altri regimi di aiuto**

<b>Prodotto</b>	<b>Aiuto specifico</b>	<b>Limite</b>
Frumento duro	Premio specifico alla qualità 40 €/ha dal 2004/05	Superficie di base nazionale
Piante proteiche	Premio specifico 55,57 €/ha dal 2004/05	Superficie massima garantita (a livello comunitario)
Riso	Aiuto specifico 177 €/t <sup>(1)</sup> per il 2004/05 75 €/t <sup>(1)</sup> dal 2005/06	Superficie di base nazionale
Frutta in guscio	Aiuto comunitario 120,75 €/ha dal 2004 Aiuto nazionale max 120,75 €/ha dal 2004	Superficie nazionale garantita
Colture energetiche	Aiuto comunitario 45 €/ha dal 2005	Superficie massima garantita (a livello comunitario)
Fecola di patata	Aiuto comunitario <sup>(2)</sup> 110,54 €/t per il 2004/05 66,32 €/t dal 2005/06	Quota impresa di trasformazione
Latte e prodotti lattiero-caseari	Premi per i prodotti lattiero-caseari 8,15 €/t per l'anno civile 2004 16,34 €/t per l'anno civile 2005 24,49 €/t per gli anni civili 2006 e 2007 <sup>(3)</sup> Pagamenti supplementari	Quota individuale di riferimento
Cotone	Aiuto specifico Aiuto ad ettaro differenz. per Stato membro dal 2006	Dotazione finanziaria nazionale Superficie di base nazionale
Oliveti	Aiuto nazionale (facoltativo) Aiuto ad "ettaro SIG olivo" differenziato per Stato membro dal 2006	Dotazione finanziaria nazionale
Tabacco	Aiuto alla produzione (facoltativo) Aiuto differenziato per Stato membro limitato agli anni dal 2006 al 2009	Dotazione finanziaria nazionale
Zucchero	Aiuto comunitario Aiuto commisurato alla produzione di zucchero in quota differenziato per Stato membro	Dotazione finanziaria nazionale

(1) Da moltiplicare per la resa di riferimento di ciascuno Stato membro

(2) Aiuto concesso al quantitativo di patate necessario a produrre una tonnellata di fecola

(3) E negli anni civili successivi in caso di applicazione dell'art. 70 (esclusioni facoltative)

Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche

48 Si tratta di cereali, semi oleosi, semi di lino, e lino e canapa destinati alla produzione di fibre prodotti in Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in zone limitrofe con condizioni climatiche simili che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.

Alcuni aiuti specifici sono introdotti ex novo: per colture energetiche, frutta in guscio, prodotti lattiero-caseari e zucchero si tratta di un aiuto aggiuntivo che gli agricoltori prima non ricevevano e che ora riceveranno per quelle specifiche produzioni. In altri casi, come per le colture proteiche, si tratta di un aiuto preesistente che non è stato incluso nel calcolo del pagamento unico ma che l'agricoltore riceverà nell'ambito degli aiuti specifici solo se investirà in questa coltura. Per il grano duro, l'aiuto alla qualità va parzialmente a compensare la riduzione del pagamento supplementare sulla cui base è stato calcolato l'aiuto unico. Per il riso, le patate da fecola, il tabacco, il cotone e gli oliveti l'aiuto ricevuto nell'ambito delle diverse OCM è stato suddiviso in una parte che gli agricoltori ricevono come pagamento unico, quindi indipendentemente dalle scelte produttive che compie, e in un aiuto specifico collegato alle colture. In particolare, per gli oliveti parte dell'aiuto può rimanere parzialmente disaccoppiato per permettere la creazione di dotazioni nazionali a disposizione degli Stati membri in favore del mantenimento degli oliveti di particolare valore ambientale o sociale, soprattutto nelle zone marginali. Per il tabacco parte degli aiuti storici può essere utilizzato per erogare un aiuto ad ettaro per un limitato periodo di tempo (Commissione delle Comunità Europee, 2003b).

Per il *grano duro* viene previsto un premio specifico alla qualità pari a 40 €/ha per il prodotto derivante da sementi selezionate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e di paste alimentari<sup>49</sup>. Le modalità di concessione di questo aiuto non variano rispetto a quelle già presenti nel regime di sostegno pre-riforma Fischler per la corresponsione degli aiuti diretti.

Spetta agli Stati membri redigere l'elenco delle varietà ammissibili al premio specifico. Tali varietà rispondono a determinati requisiti qualitativi.

Ogni due anni, o anche ad intervalli di tempo inferiori, gli Stati membri individuano almeno due varietà rappresentative, che sono le varietà di frumento duro più certificate, che servono di confronto per le altre varietà da analizzare, e alle quali viene assegnato un indice medio di qualità pari a 100.

Per ciascuna varietà di frumento duro, tra quelle registrate nel catalogo nazionale, gli Stati membri analizzano alcuni parametri di qualità, la cui media ponderata definisce l'indice di qualità. I parametri di qualità e il peso di ciascun parametro sono:

- a) tenore di proteine (40%);
- b) qualità del glutine (60%);
- c) indice di giallo (20%);
- d) peso specifico o peso di 1.000 chicchi (10%).

Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto specifico alla qualità per il grano duro solo le varietà con un indice pari o superiore al 98%<sup>50</sup>.

L'aiuto è concesso alle regioni tradizionali di produzione nell'ambito di superfici di base nazionali (tab. 8.10). Gli Stati membri possono suddividere la superficie di base in sottosuperfici di base. In caso di superamento del massimale, a subire la riduzione della superficie ammissibile saranno solo gli agricoltori della zona interessata dall'esubero. Se la superficie di base è stata suddivisa in sottosuperfici, gli agricoltori subiranno la riduzione solo dopo aver operato la

---

<sup>49</sup> Capitolo 1 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>50</sup> Dall'elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità sono comunque escluse quelle varietà che non sono conformi ad almeno due dei seguenti parametri:

- a) tenore minimo di proteine dell'11,5%;
- b) peso specifico minimo di 78 kg/hl o peso di 1.000 chicchi pari ad almeno 42 g;
- c) tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27%;
- d) tenore minimo di glutine del 10%.

compensazione a livello nazionale tra le sottosuperfici che si sono mantenute al di sotto del limite e quelle che lo hanno superato<sup>51</sup>.

**Tab. 8.10 - UE - Grano duro - Superfici di base nazionali nelle zone tradizionali di produzione**

Stato membro	ha
Grecia	617.000
Spagna	594.000
Francia	208.000
Italia	1.646.000
Cipro	6.183
Ungheria	2.500
Austria	7.000
Portogallo	118.000

Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche

Per le *colture proteiche* (piselli, fave, favette e lupini dolci) l'attuale premio supplementare di 9,5 €/t viene trasformato in un premio ad ettaro pari a 55,57 €. Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, può essere versato il premio per le colture proteiche a condizione che risultino predominanti nella combinazione. In ogni modo, tali superfici non possono beneficiare anche dell'aiuto regionale specifico per i seminativi<sup>52</sup>.

L'aiuto specifico per il *riso* è differenziato tra i paesi in funzione delle rese degli Stati membri (tab. 8.11). Per la campagna 2004/05 e, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di posticipare l'applicazione del regime di pagamento unico (art. 71), per le campagne interessate dal periodo transitorio l'aiuto è pari a 177 €/t; a partire dalla campagna 2005/06 l'aiuto è pari 75 €/t. L'aiuto è concesso nei limiti di una superficie di base nazionale che gli Stati membri possono suddividere in sottosuperfici di base. In caso di superamento della superficie di base nazionale, a subire la decurtazione della superficie ammissibile saranno solo gli agricoltori delle sottosuperfici di base responsabili dell'esubero, dopo aver operato la compensazione a livello nazionale<sup>53</sup>.

**Tab. 8.11 - UE - Riso - Superfici di base, rese e aiuto specifico**

Stato membro	Superfici di base	Rese	Campagna di commercializzazione 2004/05 e in caso di applicazione dell'art. 71	Campagna di commercializzazione 2005/06 e successive
	(ha)	(t/ha)	(€/ha)	(€/ha)
Grecia	20.333	7,48	1.323,96	561,00
Spagna	104.973	6,35	1.123,95	476,25
Francia:				
- territorio metropolitano	19.050	5,49	971,73	411,75
- Guyana francese	4.190	7,51	1.329,27	563,25
Italia	219.588	6,04	1.069,08	453,00
Ungheria	3.222	3,10	548,70	232,50
Portogallo	24.667	6,05	1.070,85	453,75

Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed elaborazioni INEA

51 Gli Stati membri ammessi all'aiuto, le superfici di base e le modalità di gestione delle superfici sono quelli operanti nel regime di sostegno per il grano duro prima della riforma Fischler.

52 Capitolo 2 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

53 Capitolo 3 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per la *frutta in guscio* (mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi e carrube) è concesso un aiuto comunitario mediamente pari a 120,75 €/ha nell'ambito di una superficie massima garantita di 815.600 ettari. La SMG è suddivisa in superfici nazionali garantite (SNG) (tab. 8.12) che gli Stati membri possono a loro volta distribuire in sottosuperfici di base a livello regionale o per prodotti. Anche in questo caso, l'eventuale superamento del limite di superficie è a carico degli agricoltori della sottosuperficie di base nella quale si è prodotto l'esubero, dopo aver operato la compensazione con le sottosuperfici di base che si sono mantenute al di sotto del limite.

**Tab. 8.12 - UE - Frutta in guscio - Superfici nazionali garantite (SNG) e massimali di aiuto**

Stato membro	Superfici nazionali garantite (ha)	Massimali di aiuto (€)
Belgio	100	12.075
Germania	1.500	181.125
Grecia	41.100	4.962.825
Spagna	568.200	68.610.150
Francia	17.300	2.088.975
Italia	130.100	15.709.575
Cipro	5.100	615.825
Lussemburgo	100	12.075
Ungheria	2.900	350.175
Olanda	100	12.075
Austria	100	12.075
Polonia	4.200	507.150
Portogallo	41.300	4.986.975
Slovenia	300	36.225
Slovacchia	3.100	374.325
Regno Unito	100	12.075

Fonte: regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed elaborazioni INEA

Gli Stati membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti o possono modificare l'importo dell'aiuto medio, aumentando o diminuendo, di conseguenza, la SNG. L'importante è che non venga superato il massimale nazionale che si determina moltiplicando la SNG per l'aiuto medio.

L'aiuto è concesso alle parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che presentano una estensione minima di 0,10 ettari ed una densità di alberi che non può essere inferiore a 125 alberi per le nocciole, 50 alberi per le mandorle, 50 alberi per le noci comuni, 50 alberi per i pistacchi, 30 alberi per le carrube. Gli Stati membri possono fissare dei limiti più elevati in termini sia di estensione minima delle parcelle che di densità minima di alberi.

Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto all'appartenenza degli agricoltori ad una organizzazione di produttori.

Le superfici interessate da piani di miglioramento<sup>54</sup> sono ammissibili all'aiuto comunitario a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di scadenza del piano.

All'aiuto comunitario gli Stati membri possono affiancare un aiuto nazionale, pari, al massimo, a 120,75 €/ha. Tale aiuto è concesso solo alle superfici che beneficiano dell'aiuto comunitario. Gli Stati membri possono subordinare l'aiuto nazionale all'appartenenza degli

<sup>54</sup> Ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1035/72, articolo 14, lettera b).



agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del Regolamento (CE) n. 2200/96<sup>55</sup>.

A favore delle superfici seminate a *colture energetiche*, cioè destinate alla produzione di biocarburanti o di energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa, è stato introdotto un aiuto pari a 45 €/ha. Sulle superfici oggetto di aiuto può essere coltivata qualsiasi materia prima agricola, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di prodotti energetici. Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni ottenuti durante la stessa trasformazione.

L'aiuto è concesso nei limiti di una superficie massima garantita di 1.500.000 ettari ed è subordinato all'esistenza di un contratto stipulato dall'agricoltore con l'industria di trasformazione o con un collettore a meno che la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso in azienda. Le superfici per le quali viene presentata domanda di aiuto per le colture energetiche non sono considerate superfici a *set aside*. La Commissione si è impegnata a presentare al Consiglio una relazione sull'attuazione del regime a favore delle colture energetiche, corredata da eventuali proposte, entro il 31 dicembre 2006<sup>56</sup>.

Ai produttori di *patate da fecola* è destinato un aiuto per il quantitativo di patate necessario a produrre una tonnellata di fecola. L'aiuto è pari a 110,54 €/t per la campagna 2004/05 e, in caso di applicazione dell'art. 71, negli anni interessati dal periodo transitorio; a 66,32 €/t a decorrere dalla campagna 2005/06. L'aiuto è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate ed è subordinato alla presenza di un contratto di coltivazione concluso con l'impresa di trasformazione, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, e al pagamento di un prezzo minimo. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola è pari a 178,31 €/t a decorrere dalla campagna 2004/05. Esso si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario a produrre una tonnellata di fecola. Il prezzo minimo è adeguato al contenuto di fecola delle patate<sup>57</sup>.

La riforma Fischler conferma l'introduzione di un regime di aiuti diretti in favore dei *prodotti lattiero-caseari* già previsto, seppure con tempi e modalità diversi, da Agenda 2000. Dal 2004 al 2007 i produttori di latte beneficiano di pagamenti diretti tesi a compensare parzialmente la riduzione dei prezzi istituzionali. I pagamenti sono di due tipi: il *premio base* e i *pagamenti supplementari*. Il premio base è erogato ai produttori di latte sulla base del quantitativo di riferimento individuale (quota aziendale) in possesso al 31 marzo di ogni anno civile. L'aiuto è pari a 8,15 €/t per il 2004, 16,31 €/t per il 2005 e a 24,49 €/t per il 2006 e il 2007. Il pagamento supplementare è costituito da una dotazione finanziaria a disposizione di ciascuno Stato membro per erogare un aiuto aggiuntivo ai produttori sulla base di criteri oggettivi (tab. 8.13). Tali aiuti confluiranno nel regime di pagamento unico dal 2007 a meno che lo Stato membro decida di anticiparne l'inclusione al 2005 o 2006<sup>58</sup>.

---

55 Capitolo 4 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

56 Capitolo 5 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

57 Capitolo 6 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

58 Capitolo 7 del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

**Tab. 8.13 - UE - Prodotti lattiero-caseari - Pagamenti supplementari (milioni di euro)**

Stato membro	2004	2005	2006 e 2007*
Belgio	12,120	24,300	36,450
Repubblica Ceca	9,817	19,687	29,530
Danimarca	16,310	32,700	49,050
Germania	101,990	204,520	306,780
Estonia	2,286	4,584	6,876
Grecia	2,310	4,630	6,940
Spagna	20,380	40,860	61,290
Francia	88,700	177,890	266,840
Irlanda	19,200	38,500	57,760
Italia	36,340	72,890	109,330
Cipro	0,531	1,066	1,599
Lettonia	2,545	5,104	7,656
Lituania	6,028	12,089	18,133
Lussemburgo	0,980	1,970	2,960
Ungheria	7,127	14,293	21,440
Malta	0,178	0,357	0,536
Olanda	40,530	81,290	121,930
Austria	10,060	20,190	30,280
Polonia	32,808	65,796	98,694
Portogallo	6,850	13,740	20,620
Slovenia	2,051	4,114	6,170
Slovacchia	3,709	7,438	11,157
Finlandia	8,810	17,660	26,490
Svezia	12,090	24,240	36,370
Regno Unito	53,400	107,090	160,640

\* E negli anni civili successivi in caso di applicazione dell'art. 70 (esclusioni facoltative)

Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed elaborazioni INEA

L'aiuto ad ettaro per il *cotone* è limitato a Grecia, Spagna e Portogallo. L'aiuto è differenziato per Stato membro ed è concesso nei limiti di superfici di base nazionali (tab. 8.14). L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone, cioè per la superficie situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normale. Il superamento della superficie di base nazionale comporta la riduzione proporzionale dell'aiuto. Gli agricoltori membri di una organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono l'aiuto maggiorato di 10 euro ad ettaro ammissibile. Le organizzazioni interprofessionali hanno il compito di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Esse possono decidere di differenziare l'aiuto versato ai produttori membri secondo una tabella che tenga conto della qualità del cotone non sgranato da consegnare alle imprese adattato in funzione delle condizioni economiche e ambientali delle zone interessate<sup>59</sup>.

L'aiuto ad ettaro è finanziato con una quota (40%) della spesa FEOGA destinata al settore nel periodo 2000-2002, la restante parte confluisce nel regime di pagamento unico. A partire dal 2007, il valore medio dell'aiuto per il cotone nel triennio di riferimento (pari a 22 milioni di euro)

<sup>59</sup> La differenziazione può riguardare al massimo la metà degli aiuti a cui i produttori membri dell'organizzazione interprofessionale hanno diritto, in base alle superfici ammissibili.

costituirà un trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone<sup>60</sup>.

**Tab. 8.14 - UE - Cotone - Superfici di base nazionali e importi di base**

Stato membro	Superfici di base nazionali (ha)	Importo dell'aiuto (€/ha)
Grecia	300.000	594,00
Grecia	70.000	342,85
Spagna	70.000	1.039,00
Portogallo	360	556,00

Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche

Nel caso degli *oliveti* è prevista la corresponsione di un aiuto ad ettaro quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale o ambientale. L'aiuto è corrisposto ad "ettaro SIG olivo", che è una unità di misura definita a partire dalla posizione degli alberi ammissibili attraverso un procedimento automatico basato sul SIG<sup>61</sup>. L'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'oliveto deve essere registrato nel sistema di informazione geografica (SIG) degli oliveti;
- sono ammissibili all'aiuto solo gli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 (31 dicembre 2001 per Cipro e Malta), gli oliveti di sostituzione e i nuovi impianti realizzati nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione in virtù dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1638/98;
- il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non deve differire di oltre il 10% dal numero registrato al 1° gennaio 2005 nel SIG oliveti;
- l'oliveto deve presentare le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;
- l'aiuto richiesto deve ammontare almeno a 50 euro per domanda.

L'aiuto può essere differenziato per un massimo di cinque categorie di superfici olivicole, definite in base a<sup>62</sup>:

- criteri ambientali: difficoltà di accesso alle parcelle; rischio di degrado fisico dei terreni; oliveti particolari (presenza di olivi molto vecchi, di pregio culturale e paesaggistico, situati in pendenza, di varietà tradizionali, rare o situate in zone naturali protette);
- criteri sociali: zona a marcata dipendenza economica dall'olivicoltura; zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura; zone caratterizzate da indicatori economici sfavorevoli; aziende che rischiano di abbandonare la coltura degli oliveti; dimensione degli oliveti nell'azienda; zone con caratteristiche distintive quali le produzioni a DOP, IGP, biologiche e integrate.

Gli Stati membri stabiliscono l'appartenenza di ogni agricoltore ad una delle categorie di oliveti individuate, appartenenza che viene registrata nel SIG degli oliveti. Annualmente, in caso di modifica delle condizioni ambientali o sociali, è possibile adattare le categorie di oliveti.

La superficie ammissibile all'aiuto per ciascun agricoltore è espressa in "ettaro SIG olivi". Gli Stati membri fissano l'aiuto per ettaro SIG olivo suddividendo la dotazione nazionale

<sup>60</sup> Capitolo 10 bis del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>61</sup> Si veda nota 9.

<sup>62</sup> Regolamento (CE) n. 2182/2005 che modifica il Regolamento (CE) n. 1973/2004.

massima tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria l'aiuto ad ettaro non potrà superare le spese di mantenimento e non dovrà includere le spese di raccolta delle olive.

La dotazione prevista dalla Commissione per l'aiuto agli oliveti è pari al massimo al 40% degli aiuti storici di riferimento per il settore di cui dispone ciascun paese (tab. 8.15)<sup>63</sup>.

**Tab. 8.15 - UE - Oliveti - Dotazioni nazionali massime per il pagamento supplementare (40% dell'importo di riferimento)**

<b>Stato membro</b>	<b>Milioni di euro</b>
Francia	2,11
Grecia	208,14
Italia	272,05
Cipro	2,93
Malta	0,07
Spagna	412,45
Portogallo	22,66
Slovenia	0,17

*Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche*

Ai produttori di *tabacco* che hanno usufruito di un premio nel triennio di riferimento, o che hanno acquistato quote di produzione nel periodo 2002-2005, può essere concesso un aiuto ad ettaro purché il tabacco provenga da zone di produzione riconosciute, risponda a determinati requisiti qualitativi, sia consegnato ad una impresa di prima trasformazione. L'aiuto è limitato alle campagne dalla 2006 alla 2009. La riforma prevede di finanziare questa dotazione nazionale a disposizione dei paesi membri permettendo a ciascun paese di trattenere fino al 60% dell'importo di riferimento calcolato per il prodotto (tab. 8.16). Il finanziamento del Fondo comunitario per il tabacco è assicurato fino al 2007 con una trattenuta sull'aiuto ad ettaro pari al 4% nel 2006 e al 5% per l'anno successivo. Dal 2010 il 50% della media triennale dell'aiuto per il tabacco (per un importo di 484 milioni di euro) costituirà un trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione da effettuare nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEOGA-Garanzia<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Capitolo 10 ter del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>64</sup> Capitolo 10 quater del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

**Tab. 8.16 - UE - Tabacco - Dotazioni nazionali massime per il pagamento supplementare (60% dell'importo di riferimento)**

Stato membro	2006-2009 (milioni di euro)
Belgio	2,374
Germania	21,287
Grecia	227,331
Spagna	70,599
Francia	48,217
Italia	200,821
Austria	0,606
Portogallo	10,161

Fonte: Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche

La recente riforma per lo *zucchero* ha introdotto dei pagamenti diretti per il settore che confluiscono nel pagamento unico dal 2006<sup>65</sup>. Nel caso in cui uno Stato membro decida di avvalersi dell'art. 71, cioè di posticipare l'ingresso di questi aiuti nel nuovo regime al 2007, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio il cui importo è determinato sulla base:

- dei quantitativi di barbabietola da zucchero, canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi conformemente al Regolamento (CE) n. 1260/2001;
- dei quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti conformemente al suddetto regolamento;
- al numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicorie destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto dei contratti di consegna,

determinati in un periodo rappresentativo (cfr. nota 4).

Negli Stati membri che hanno concesso gli aiuti alla ristrutturazione per almeno il 50% della quota di zucchero (cfr. capitolo 14 del presente Rapporto) i produttori di barbabietola e canna da zucchero godono di un aiuto comunitario per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a partire da quello in cui si è raggiunta la quota del 50%, ma non oltre la campagna 2013/14. L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero in quota ottenuto da barbabietole o canna fornite in base a contratti di coltivazione conclusi conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 318/2006. L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco ed è pari alla metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale attribuito (cfr. tab. 8.2) per la quota di zucchero e sciroppo di inulina stabilita nell'Allegato III del Regolamento (CE) n. 318/2006<sup>66</sup>.

## **8.5 Le modifiche apportate dalla riforma Fischler alle misure di mercato di alcune OCM**

La riforma Fischler, come detto più sopra, opera una modifica rilevante sul fronte della strutturazione delle OCM. Gli articoli relativi agli aiuti diretti, infatti, sono stati eliminati dai regolamenti di base settoriali per essere incorporati nel Regolamento "orizzontale" 1782/2003 che ha il compito di stabilire «condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari

<sup>65</sup> Capitolo 10 *sexies* del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>66</sup> Capitolo 10 *septies* del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

regimi di sostegno al reddito (...)» prima disciplinati dalle diverse OCM di riferimento. Rimangono di competenza dei regolamenti settoriali le norme che regolano il funzionamento del mercato interno (intervento, stoccaggio privato) e il regime degli scambi con i paesi terzi. Oltre alla riorganizzazione dei settori, per alcune OCM la riforma ha apportato rilevanti modifiche sul fronte stesso delle politiche di mercato. Per altre OCM sono stati previsti degli adattamenti delle misure già esistenti.

Partendo da questi ultimi, per i *cereali* le modifiche adottate nel 2003 riguardano il dimezzamento delle maggiorazioni mensili dei prezzi di intervento e l'abolizione delle misure di intervento per la segale, le cui scorte avevano raggiunto livelli ragguardevoli (si veda la tabella 3.1 del capitolo 3)<sup>67</sup>.

Per il *riso*, la situazione di squilibrio in cui versa il mercato comunitario, caratterizzato da ingenti scorte all'intervento e da un previsto futuro aumento delle importazioni connesse all'attuazione dell'iniziativa EBA, ha determinato la necessità di un maggior controllo della produzione al fine di ottenere un migliore equilibrio di mercato. Allo scopo, il Regolamento (CE) n. 1785/2003 prevede una drastica limitazione dello strumento dell'intervento di mercato. Viene infatti stabilita una riduzione del 50% del prezzo di intervento per il risone, che passa da 298,35 €/t a 150 €/t. La riduzione è compensata, come si è visto precedentemente, con un aumento degli aiuti diretti (da 52,65 a 102 €/t), che confluiscono nel regime di pagamento unico, e con l'istituzione di un aiuto specifico (75 €/t) destinato ai risicoltori per tenere conto del ruolo di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Oltre a ciò, la riforma prevede l'abolizione delle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento e la limitazione degli acquisti effettuati dai centri di intervento nei quattro mesi di apertura (aprile-luglio) a 75.000 tonnellate. Sul fronte degli scambi con i paesi terzi, il sistema del prezzo plafond è stato sostituito da un sistema di quote di importazione a tariffa ridotta (si veda il paragrafo 3.2 del capitolo 3).

Per i *prodotti lattiero-caseari* la riforma Fischler prevede il mantenimento del regime delle quote latte fino al 31 marzo 2015. L'aumento lineare delle quote predisposto da Agenda 2000 (+1,5%) per gli 11 paesi che non hanno goduto dell'aumento specifico del 2000/01 e 2001/02 slitta al 2006/07. La riforma Fischler prevede l'abolizione del prezzo indicativo e una riduzione (asimmetrica) dei prezzi istituzionali già a partire dal 2004/05<sup>68</sup>. Il prezzo di intervento per il burro sarà ridotto del 25% in 4 campagne; a regime, cioè al 2007/08, sarà pari a 246,39 €/100 kg. Il prezzo di intervento per il latte scremato in polvere sarà ridotto del 15% in tre campagne per arrivare a regime, nel 2006/07, a 174,69 €/100 kg. Per il burro il contenimento dell'intervento prevede un contingentamento del volume annuale acquistato dalle agenzie di intervento che non potrà superare le 50.000 tonnellate nel 2006, le 40.000 tonnellate nel 2007 e le 30.000 tonnellate dal 2008 in poi<sup>69</sup>. A ciò si aggiunge una limitazione temporale degli acquisti, che potranno essere effettuati solo nei sei mesi tra il 1° marzo e il 31 agosto di ogni anno. Il Regolamento (CE) n. 1788/2003 riorganizza anche la gestione del prelievo supplementare prevedendo che siano gli Stati membri a versare al FEOGA-Garanzia il prelievo dovuto in caso di superamento del quantitativo di riferimento nazionale. Tale prelievo dovrà poi essere ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno superato il quantitativo di riferimento individuale. La revisione dei prezzi istituzionali ha comportato anche una riformulazione del calcolo del prelievo, prima pari al 115% del prezzo indicativo, ora fissato a 33,27 €/100 kg di latte per il 2004/05, a 30,91 €/100 kg per il 2005/06, a 28,54 €/100 kg per 2006/07 e a 27,83 €/100 kg per dal 2007/08 in poi, con una

---

67 Il Regolamento (CE) n. 1784/2003, che abroga il Regolamento (CE) n. 1766/92, riorganizza la normativa comunitaria in merito al regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi per i cereali.

68 Il regolamento di riferimento è il n. 1787/2003.

69 Per il 2004 e il 2005 il limite è stato posto, rispettivamente, a 70.000 e 60.000 tonnellate.

riduzione complessiva di poco meno del 22% rispetto al prelievo dovuto prima della riforma.

La riforma Fischler per i *foraggi essiccati* prevede l'abolizione della distinzione tra foraggi disidratati e foraggi essiccati al sole<sup>70</sup>. Vengono conseguentemente unificati i due distinti quantitativi massimi garantiti e gli aiuti alla trasformazione. A partire dal 2005, infatti, viene istituito un unico quantitativo massimo garantito pari 4.960.723 tonnellate, delle quali 4.855.900 tonnellate sono attribuite ai paesi dell'UE-15 e 104.823 tonnellate ai nuovi paesi membri. Gli aiuti precedentemente concessi all'industria di trasformazione (38,64 €/t per i foraggi essiccati al sole e 68,33 €/t per i foraggi disidratati) dietro stipula di un contratto di coltivazione con i produttori vengono in parte destinati ai produttori (33 €/t che ricadono nel pagamento unico) e in parte (33 €/t) concessi ai trasformatori nei limiti della quota nazionale. Il regime di aiuto per i foraggi essiccati sarà oggetto di una revisione intermedia al 2008.

Riguardo all'*olio d'oliva*, il Regolamento (CE) n. 865/2004, che disciplina il funzionamento delle norme che regolano il mercato interno e gli scambi con l'estero, ha modificato il periodo di riferimento della campagna di commercializzazione; essa non avrà più inizio il 1° novembre e termine il 31 ottobre dell'anno successivo, ma verrà omologata a quella delle altre OCM: 1° luglio-30 giugno. La campagna 2005/06 ha avuto inizio il 1° novembre 2005 ed avrà una durata di 8 mesi. Riguardo agli altri strumenti di gestione del mercato interno, la nuova OCM prevede la soppressione delle restituzioni alla produzione (che riguardavano l'industria conserviera) e delle restituzioni alle esportazioni (peraltro inutilizzate da alcuni anni); rimane invece in vigore il regime di aiuti allo stoccaggio privato la cui organizzazione è demandata al Regolamento (CE) n. 2153/2005. Le modifiche apportate rispetto al passato riguardano la riformulazione del prezzo minimo al di sotto del quale può scattare l'ammasso per l'olio lampante (da 1.561 €/t per l'olio con 1 grado di acidità a 1.524 €/t per l'olio lampante con 2 gradi di acidità) e la ridefinizione delle categorie di operatori che possono presentare offerte (organizzazione di produttori composta da almeno 700 olivicoltori o che rappresenti almeno il 25% degli olivicoltori o della produzione della regione in cui è situata, associazioni di organizzazioni di produttori composta da almeno 10 organizzazioni di produttori o da un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5% della produzione di olio dello Stato membro interessato, frantoi, imprese di condizionamento).

A partire dalla campagna 2005/06 il finanziamento alle organizzazioni di operatori sostituirà le trattenute effettuate sull'aiuto alla produzione in favore del miglioramento della qualità. Allo stesso modo, l'attuale trattenuta in favore delle organizzazioni di produttori per la gestione dell'aiuto alla produzione sarà abolito. Le organizzazioni dei produttori si sono occupate del controllo delle domande di aiuto fino alla campagna 2004/05.

Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% della dotazione nazionale in favore del finanziamento comunitario di programmi di lavoro triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute. Alle già previste attività di sorveglianza e gestione amministrativa del mercato, miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura, miglioramento della qualità della produzione, sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità si aggiunge un quinto settore che riguarda la diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva. Nel caso in cui uno Stato membro decida di integrare nel regime di pagamento unico una percentuale di aiuti superiore al 60%, i programmi di attività potranno essere finanziati tramite una trattenuta massima del 10% calcolata

---

<sup>70</sup> Regolamento (CE) n. 1786/2003.

sul massimale nazionale relativo alla componente olivicola<sup>71</sup>, previa autorizzazione della Commissione. Questo permette agli Stati membri di finanziare le attività elaborate dalle organizzazioni di operatori anche quando la dotazione nazionale dovesse risultare insufficiente.

Il Regolamento (CE) n. 2080/2005 stabilisce i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo, le modalità di presentazione e approvazione dei programmi e i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario. Nel nuovo regolamento non viene più specificata la dimensione minima in termini di partecipanti e produzione rappresentata per ciascuna categoria di operatore, ma allo Stato membro viene demandato il compito di valutare le domande di riconoscimento sulla base:

1. delle peculiarità del settore oleicolo in ciascuna «zona regionale» definita dallo stesso Stato membro;
2. dell'interesse del consumatore e dell'equilibrio del mercato;
3. del miglioramento qualitativo della produzione di olio e di olive;
4. dell'efficacia presunta dei programmi di attività presentati.

La domanda di riconoscimento, redatta secondo un modello prestabilito dallo Stato membro, deve essere presentata entro il 15 febbraio di ogni anno. Entro il 1° aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato l'organizzazione è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento. Le organizzazioni di operatori riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1334/2002 o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le tre campagne precedenti (2002/03, 2003/04, 2004/05) possono essere considerate riconosciute purché possiedano i requisiti previsti.

Si segnalano l'inserimento del “miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende (...)” e la “formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine” tra le azioni ammissibili nell'ambito del miglioramento della qualità della produzione di olio e di olive da tavola. Il Regolamento (CE) n. 865/2004 conferma la partecipazione finanziaria comunitaria ai programmi di attività. Le novità consistono nella partecipazione fino al 75% delle spese ammissibili per i programmi di attività che coinvolgono almeno 3 paesi non produttori (sia UE che paesi terzi) ad opera di organizzazioni di operatori riconosciute da almeno due Stati membri produttori, e l'abolizione della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori stesse. Per assicurare l'esecuzione di un minimo di attività in settori prioritari è stabilito che almeno il 20% del finanziamento comunitario disponibile sia destinato alle azioni relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; almeno il 12% deve invece essere destinato al settore della tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio e delle olive. Le somme accantonate a tale scopo e non utilizzate sono riversate al bilancio comunitario.

I programmi di attività devono essere realizzati su un periodo massimo di 3 anni. Tra le novità introdotte nei criteri da adottare per l'approvazione dei programmi da parte dello Stato membro spicca la valutazione in itinere ed ex post del programma attraverso indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi. A decorrere dal 2007, le organizzazioni di produttori dovranno presentare una relazione annuale sulla realizzazione dei programmi di attività nell'anno precedente, che comprende la valutazione dei risultati ottenuti attraverso l'uso degli indicatori di efficacia.

---

71 Il massimale nazionale è il valore massimo all'ammontare di sostegno a cui ciascuno Stato membro ha diritto ed è determinato sulla base della media degli aiuti storici da ciascuno Stato membro ricevuto negli anni di riferimento per le OCM considerate.



La Commissione si è impegnata a presentare entro il 31 dicembre 2009 una relazione sui nuovi settori integrati nel Regolamento (CE) n. 1782/2003, compreso quindi l'olio d'oliva, corredata da eventuali proposte di modifica.

La riforma dell'OCM zucchero è trattata approfonditamente nel capitolo 14 di questo volume.

## **8.6 Considerazioni conclusive**

Alla luce di quanto appena esposto in merito al RPU, in questo paragrafo conclusivo si riportano alcune osservazioni sulla rispondenza della riforma Fischler agli obiettivi che con essa ci si era posti (cfr par. 8.1): miglioramento della competitività, riorientamento al mercato e sostenibilità, e, in ultimo, semplificazione<sup>72</sup>.

Riguardo al primo punto – miglioramento della competitività – per molti prodotti (riso, latte, zucchero) la Commissione Europea ha coraggiosamente provveduto a ridurre i prezzi minimi garantiti, riduzione che sortirà i suoi effetti soprattutto in termini di contrazione delle spese e dei volumi destinati all'intervento e alle restituzioni all'esportazione. Da ciò, tuttavia, non conseguirà automaticamente un riposizionamento dell'agricoltura europea nel contesto mondiale. Altri fattori, infatti, assumeranno rilevanza, soprattutto per quel che riguarda l'agricoltura italiana: dalla capacità di fornire prodotti rispondenti agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori finali (industria e consumatori), alla efficiente commercializzazione, passando per un abbattimento dei costi di produzione.

Il disaccoppiamento degli aiuti, perno sul quale si fonda il regime di pagamento unico, dovrebbe contribuire in maniera rilevante all'altro obiettivo della riforma, il riorientamento al mercato, in quanto, almeno nella sua formulazione di principio, consentirebbe all'agricoltore di effettuare le scelte produttive sulla base dei propri costi di produzione e dei prezzi prevalenti sul mercato e non in funzione dell'aiuto che può ottenere a seconda di come ripartisce la superficie aziendale tra le diverse produzioni oggetto di sostegno, così come avveniva precedentemente<sup>73</sup>. A questo punto, però, occorre rilevare come, rispetto al principio generale, la pratica applicazione del RPU determini risultati ben diversi dalle attese. Le varianti al regime – parziale disaccoppiamento, articolo 69, nonché aiuti specifici – affievoliscono il riorientamento al mercato, in quanto reintroducono, con obiettivi e modalità differenti, il legame tra produzione e aiuto<sup>74</sup>. Allo scopo si rimanda alla tabella 8.17 nella quale sono posti a confronto obiettivi, risorse disponibili, settori interessati, beneficiari dei diversi strumenti. Gli aiuti specifici e il disaccoppiamento parziale sono i due strumenti utilizzati dal Consiglio per combattere l'effetto negativo potenzialmente più rilevante del totale disaccoppiamento degli aiuti, cioè il rischio di abbandono della produzione. I due strumenti, è bene ricordarlo, non sono alternativi, e producono effetti differenti: gli aiuti specifici sono quegli aiuti che l'agricoltore riceve solo se produce la coltura in oggetto; il disaccoppiamento parziale non svincola completamente l'aiuto dalla produzione ma mantiene il legame con i fattori produttivi e lascia agli Stati membri margini di flessibilità attraverso i quali adattare alle proprie esigenze la nuova politica agraria. Tuttavia,

---

<sup>72</sup> Una valutazione del regime di pagamento unico è contenuta anche nel paragrafo 8.2.3 del capitolo 8 della precedente edizione di questo Rapporto (INEA, 2004).

<sup>73</sup> Per approfondimenti sull'argomento si rimanda a Moro e Skokai, 1994; Skokai e Moschini, 1993.

<sup>74</sup> In teoria, le condizioni di ammissibilità per accedere agli aiuti previsti dall'art. 69 dovrebbero spingere verso il miglioramento della qualità dei prodotti garantendo maggiori sbocchi di mercato. L'esito complessivo dipenderà da quanto vincolanti saranno tali criteri di ammissibilità: meno saranno stringenti tanto meno si potrà parlare di riorientamento al mercato, più saranno vincolanti e maggiori saranno le possibilità di sbocco. In un interessante, quanto dettagliato, lavoro di Frascarelli (2005d) viene evidenziato come gli effetti del disaccoppiamento in termini di competitività e orientamento al mercato varino in funzione del modello di disaccoppiamento prescelto dal paese (totale o parziale) e dallo schema di aiuto scelto (storico o forfetario).

mentre l'aiuto specifico non incide sull'ammontare dell'importo di riferimento cui ciascun agricoltore ha diritto, in quanto è un aiuto aggiuntivo percepito dall'agricoltore che produce quella coltura e che rispetta determinati requisiti, il disaccoppiamento parziale, al contrario, riduce l'ammontare di riferimento storico di quella parte di aiuti che torna ad essere parzialmente accoppiata. L'aiuto specifico viene riconosciuto dall'agricoltore come un incentivo alla produzione e, dunque, come un'opportunità da cogliere; il disaccoppiamento parziale viene percepito come un vincolo, una restrizione alla propria libertà imprenditoriale. L'agricoltore, infatti, per poter ricevere l'intero ammontare del suo aiuto storico è "costretto" a continuare a produrre quella determinata coltura o a mantenere l'allevamento in questione. L'alternativa è quella di accontentarsi della percentuale di aiuto che riceve in forma totalmente disaccoppiata e basare le proprie scelte produttive su considerazioni di ordine economico (nel rispetto del tanto auspicato riorientamento della produzione al mercato) indipendentemente dall'ulteriore ammontare di aiuto che potrebbe ricevere se "realizzasse" quella produzione. In taluni casi, però, la quota di aiuto che uno Stato membro può decidere di far rimanere parzialmente accoppiata è talmente elevata da condizionare le scelte degli agricoltori spingendoli verso la produzione oggetto d'aiuto.

**Tab. 8.17 - Le varianti al pagamento unico**

	<b>Disaccoppiamento parziale</b>	<b>Aiuti specifici</b>	<b>Articolo 69</b>
<b>Obiettivo</b>	Scongiorare il rischio di abbandono  Permette a SM di modellare la propria politica agraria	Salvaguardare ruolo economico, sociale e ambientale delle colture	Tutela e valorizzazione ambiente; miglioramento qualità e commercializzazione Permette allo SM di perseguire specifiche finalità
<b>Risorse</b>	Sottrae risorse al PU  (variabili per settore)	Non intaccano le risorse del PU	Sottrae risorse al PU  (max 10%)
<b>Settori interessati</b>	Quattro settori interessati (seminativi, carni bovine, carni ovicaprine, luppolo)	Alcuni aiuti interessati	Potenzialmente tutti i settori interessati
<b>Beneficiari</b>	Tutti gli agricoltori che producono il prodotto in questione	Tutti gli agricoltori che producono il prodotto in questione	Tutti gli agricoltori dei settori interessati dalla trattenuta e che rispondono ai criteri di ammissibilità
<b>Vincolo/opportunità per agricoltori</b>	Percepito come vincolo alla libertà imprenditoriale	Percepito come opportunità e incentivo alla produzione	Se effettivamente selettivo, potrebbe essere percepito come opportunità
<b>Chi decide se applicarlo</b>	SM	UE	SM
<b>Cosa decide</b>	SM sceglie settori e % di accoppiamento  SM non può modificare la propria scelta	Condizioni di ammissibilità definite dalla Commissione	SM decide settori, % di trattenuta e condizioni di ammissibilità SM può modificare solo criteri di ammissibilità

Fonte: elaborazioni INEA

L'articolo 69 risponde, invece, ad obiettivi totalmente differenti perché la sua applicazione presuppone l'esistenza di una strategia nazionale di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Se correttamente applicati, articolo 69 e condizionalità potrebbero fornire legittimazione al sostegno, requisito essenziale per la sua sostenibilità, altro obiettivo della riforma Fischler; non solo, i prodotti ottenuti nel rispetto di queste condizioni si connoterebbero come prodotti con un "contenuto etico", qualitativamente superiori e più salubri per i quali i consumatori più informati, più attenti e appartenenti alle fasce di reddito più elevate sarebbero disposti a pagare un prezzo più alto. Il problema principale, in questo caso, è che spesso le strategie nazionali hanno come obiettivo quello di stravolgere il meno possibile lo status quo, con effetti, paradossalmente, opposti. Un'applicazione blanda o poco stringente dei due strumenti, alla lunga, non favorisce gli agricoltori, ma, al contrario, li danneggia perché di essi non emergerebbe la funzione di fornitori di beni pubblici (tutela del territorio, qualità alimentare, ecc.) ma verrebbe ad evidenziarsi il carattere di rendita dell'aiuto, legato a ciò che si è fatto in passato senza contropartita per la società<sup>75</sup>. In sintesi, condizionalità e articolo 69 potrebbero offrire un ombrello sotto il quale gli aiuti disaccoppiati della riforma Fischler troverebbero una giustificazione di lungo periodo, in quanto contropartita di servizi che gli agricoltori sono tenuti ad offrire in termini di protezione ambientale, benessere delle piante e degli animali, sicurezza e qualità alimentare.

Sebbene la semplificazione fosse un altro degli obiettivi della riforma, occorre notare che questa, perlomeno nella fase iniziale, si è caratterizzata per una notevole complessità. Un primo fattore di complessità è riscontrabile nell'architettura del Regolamento (CE) n. 1782/2003 la cui divisione in titoli, capitoli e sezioni riflette la molteplicità della materia regolamentata: condizionalità, modulazione e disciplina finanziaria, sistema di consulenza aziendale, sistema integrato di gestione e di controllo, regime di pagamento unico – con tutte le varianti ad esso associate: regionalizzazione, parziale disaccoppiamento, esclusioni e periodo transitorio –, altri regimi di aiuto. La complessità della costruzione è aggravata dal fatto che nel regolamento originario nel giro di pochi mesi sono state introdotte modifiche di particolare rilevanza per tener conto dell'allargamento dell'UE e delle modalità di estensione della PAC ai nuovi paesi membri, e della riforma delle OCM mediterranee. Nei primi mesi del 2006 sono stati adottati i regolamenti che estenderanno la riforma Fischler al settore dello zucchero, in attuazione dell'accordo politico del novembre 2005. In futuro, la revisione delle OCM vino e ortofrutta completeranno il quadro. Un terzo fattore di complessità risiede nel fatto che, per esaudire le richieste dei diversi Stati membri tesi a difendere i propri interessi particolari, la traduzione del principio di disaccoppiamento dalla teoria alla pratica si è concretizzata nella definizione di un numero consistente di varianti allo schema classico di pagamento unico<sup>76</sup> che i paesi hanno applicato con una buona dose di fantasia, dando vita a un numero di varianti allo schema classico pari al numero stesso dei paesi (si veda il successivo capitolo 9)<sup>77</sup>. Occorre tuttavia sottolineare come proprio gli ampi margini di manovra lasciati alle amministrazioni nazionali e regionali in merito alla scelta degli strumenti da utilizzare rappresentano l'elemento caratterizzante della riforma, in quanto permetterà ai paesi di adattare la PAC alle specifiche esigenze locali. Il rovescio della

---

<sup>75</sup> *Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 ha allargato il concetto di attività produttiva considerando tale anche il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali secondo quanto dettato dalla condizionalità. Per un approfondimento sulla questione della natura economica del pagamento unico e dei suoi obiettivi si rimanda a Sotte (2005a), Scoppola, Sorrentino (2005) e Scoppola (2004). Per considerazioni sulla natura giuridica del diritto di pagamento unico si rimanda a Bianchi, 2004, pp. 634-637.*

<sup>76</sup> *Si veda a tal proposito Bianchi (2004) pp. 628-629 e pp. 644-653.*

<sup>77</sup> *Tra la Comunicazione del luglio 2002 e il Regolamento (CE) n. 1782/2003 il regime di pagamento unico ha subito più di una modifica, in alcuni casi di carattere sostanziale. Per un approfondimento sui cambiamenti apportati in fase di negoziati si rimanda a INEA (2004) pp. 265-271.*

medaglia è che proprio questa flessibilità potrebbe determinare una distorsione della concorrenza tra agricoltori localizzati in paesi diversi, sottoposti a vincoli differenti per aiuti della stessa natura (Sotte, 2005b); oltre a mettere in luce le differenti capacità gestionali e la diversa attitudine a sopportare il carico amministrativo degli Stati membri.

Infine, un passo avanti verso una effettiva semplificazione va segnalato nella comunicazione “Semplificazione e migliore regolamentazione per la Politica Agricola Comune” lanciata dal commissario all’agricoltura Marianne Fischer Boel nel 2005 (Commissione delle Comunità Europee, 2005d). La comunicazione illustra i piani della Commissione per semplificare la PAC. La semplificazione proposta è di tipo tecnico e non politico e ha, tra le altre cose, l’obiettivo di snellire, semplificare e armonizzare il quadro giuridico, le procedure amministrative e i meccanismi di gestione degli interventi di mercato attraverso la creazione di un regolamento unico per l’organizzazione comune dei mercati (una unica OCM) da affiancare alla normativa comunitaria per gli aiuti diretti contenuta nel Regolamento (CE) n. 1782/2003.

## **APPENDICE AL CAPITOLO 8**



**Tab. A.8.1 - Normativa comunitaria relativa alla riforma Fischler della PAC**

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 1
Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 70
Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 78
Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Relativo all'organizzazione comune del mercato del riso	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 96
Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 114
Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 121
Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003	Che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	G.U.U.E. L 270 del 21.10.2003, pag. 123
Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003	Che stabilisce norme comuni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/2004 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patata	G.U.U.E. L 339 del 24.12.2003, pag. 36
Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003	Recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingimento per la produzione di fecola di patate	G.U.U.E. L 339 del 24.12.2003, pag. 45
Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003*	Recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 339 del 24.12.2003, pag. 52

Segue Tab. A.8.1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003	Che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	G.U.U.E. L 5 del 9.1.2004, pag. 8
Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004	Che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea	G.U.U.E. L 91 del 30.3.2004, pag. 1
Decisione del Consiglio del 22 marzo 2004	Recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (2004/281/CE)	G.U.U.E. L 93 del 30.3.2004, pag. 1
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001	G.U.U.E. L 94 del 31.3.2004, pag. 70
Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004	Recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 141 del 30.4.2004, pag. 1



Segue Tab. A.8.1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004	Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 141 del 30.4.2004, pag. 18
Regolamento (CE) n. 817/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004	Recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	G.U.U.E. L 153 del 30.4.2004, pag. 29
Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004	Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia	G.U.U.E. L 206 del 9.6.2004, pag. 20
Regolamento (CE) n. 1407/2004 della Commissione del 2 agosto 2004	Concerne la fissazione del tasso di cambio per l'anno 2004 relativo al regime di pagamento unico per superficie applicabile nella Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia	G.U.U.E. L 256 del 3.8.2004, pag. 6
Regolamento (CE) n. 1540/2004 della Commissione del 27 agosto 2004	Che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data di inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti	G.U.U.E. L 279 del 28.8.2004, pag. 11
Regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione del 30 agosto 2004	Che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati	G.U.U.E. L 280 del 31.8.2004, pag. 13
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 291 del 14.9.2004, pag. 18

Segue Tab. A.8. 1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione del 22 settembre 2004	Recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	G.U.U.E. L 298 del 23.9.2004, pag. 3
Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004	Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	G.U.U.E. L 345 del 20.11.2004, pag. 1
Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004	Che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 345 del 20.11.2004, pag. 85
Regolamento (CE) n. 2217/2004 del Consiglio del 22 dicembre 2004	Recante modifica al regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	G.U.U.E. L 375 del 23.12.2004, pag. 17
Regolamento (CE) n. 2223/2004 del Consiglio del 22 dicembre 2004	Che modifica il regolamento (CE) n. 1571/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)	G.U.U.E. L 379 del 24.12.2004, pag. 1
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 385 del 29.12.2004, pag. 87
Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005	Che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento	G.U.U.E. L 24 del 27.1.2005, pag. 15

Segue Tab. A.8. 1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	G.U.U.E. L 34 dell'8.2.2005, pag. 51
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 37 del 10.2.2005, pag. 22
Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005	Che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 42 del 12.2.2005, pag. 3
Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione del 7 marzo 2005	Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati	G.U.U.E. L 61 dell'8.3.2005, pag. 4
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	G.U.U.E. L 61 dell'8.3.2005, pag. 51
Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.U.E. L 63 del 10.3.2005, pag. 17

Segue Tab. A.8. 1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 72 del 18.3.2005, pag. 4
Regolamento (CE) n. 570/2005 della Commissione del 14 aprile 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 118/2005 per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	G.U.U.E. L 97 del 15.4.2005, pag. 13
Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 100 del 20.4.2005, pag. 15
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.U.E. L 101 del 21.4.2005, pag. 20
Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005	Recante modifica al regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre	G.U.U.E. L 110 del 30.4.2005, pag. 21
Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione del 26 maggio 2005	Recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	G.U.U.E. L 134 del 27.5.2005, pag. 6
Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione dell'8 luglio 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 177 del 9.7.2005, pag. 27

Segue Tab. A.8. 1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 1418/2005 della Commissione del 29 agosto 2005	Recante deroga al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda l'inizio del periodo per determinati pagamenti	G.U.U.E. L 224 del 30.8.2005, pag. 3
Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 273 del 19.10.2005, pag. 6
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso	G.U.U.E. L 285 del 28.10.2005, pag. 63
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati	G.U.U.E. L 285 del 28.10.2005, pag. 63
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	G.U.U.E. L 285 del 28.10.2005, pag. 63
Regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio del 23 novembre 2005	Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72	G.U.U.E. L 312 del 29.10.2005, pag. 3
Regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio del 23 novembre 2005	Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82	G.U.U.E. L 314 del 30.11.2005, pag. 1
Rettifica	Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	G.U.U.E. L 317 del 3.12.2005, pag. 36
Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005	Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento	G.U.U.E. L 333 del 20.12.2005, pag. 8

Segue Tab. A.8. 1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 2152/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso nonché il regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati	G.U.U.E. L 342 del 24.12.2005, pag. 30
Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005	Relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva	G.U.U.E. L 342 del 24.12.2005, pag. 39
Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	G.U.U.E. L 347 del 30.12.2005, pag. 31
Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005	Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	G.U.U.E. L 347 del 30.12.2005, pag. 56
Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005	Recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 347 del 30.12.2005, pag. 61
Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006	Recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione	G.U.U.E. L 42 del 1.2.2006, pag. 1
Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006	Recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio	G.U.U.E. L 46 del 16.2.2006, pag. 24
Regolamento (CE) n. 266/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006	Che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero interessati alla riforma del regime comunitario in questo settore	G.U.U.E. L 50 del 21.2.2006, pag. 1

Segue Tab. A.8. 1

Atto	Oggetto	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006	Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero	G.U.U.E. L 58 del 28.2.2006, pag. 1
Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006	Recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	G.U.U.E. L 58 del 28.2.2006, pag. 32
Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006	Relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune	G.U.U.E. L 58 del 28.2.2006, pag. 42

\* Abrogato dal Regolamento (CE) n. 1974/2004

